

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

Parco Regionale Boschi di Carrega

*Piano Territoriale del Parco
(P.T.P)*

NORME DI ATTUAZIONE

Elaborato “P₃”

(Modificato e integrato)

Nota: le parti in corsivo sono modificate e/o integrate rispetto alle Norme Adottate secondo le “Determinazioni richieste dal Comitato Consuntivo Regionale per l’Ambiente Naturale di cui al parere n° 22 del 06/02/1997”.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI: Contenuti e Finalità

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

art.1) Finalità del Parco e obiettivi del P.T.P.

art.2) Contenuti ed elaborati del P.T.P.

art.3) Efficacia del P.T.P.

CAPO II STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL P.T.P.: Definizioni generali

art.4) Parere di conformità (Articolo Nuovo)

art.5) Nulla Osta (Articolo Nuovo)

art.6) Regolamento del Parco

*art.7) Programma di sviluppo del Parco
(Articolo Nuovo)*

*art.8) Progetto di intervento particolareggiato (PIP)
(Articolo Nuovo)*

*art.9) Valutazione di incidenza di piani e progetti sui
siti di importanza comunitaria (S.I.C.)
(Articolo Nuovo)*

TITOLO II NORME TERRITORIALI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI

art.10) Sicurezza geotecnica

art.11) Tutela delle acque e delle risorse idriche

art.12) Tutela della flora e della vegetazione

art.13) Tutela delle aree forestali

art.14) Tutela della fauna

*art.15) Conservazione degli habitat naturali
(Articolo Nuovo)*

art.16) Tutela del Paesaggio (Articolo Nuovo)

art.17) Tutela delle emergenze storico-culturali

*art.17bis) Trasformazioni di uso per edifici esistenti
non connessi all'attività agricola*

art.18) Attività Agricole

art.19) Agriturismo e ricettività (Articolo Nuovo)

art.20) Educazione ambientale (Articolo Nuovo)

art.21) Ricerca scientifica (Articolo Nuovo)

art.22) Recinzioni (Articolo Nuovo)

CAPO II ARTICOLAZIONI DEL TERRITORIO IN ZONE

art.23) Articolazione del territorio e suddivisione in zone

art.24) Zona "B", di protezione generale

art.25) Sottozona "B₀", di protezione orientata

art.26) Sottozona "B₁" a prevalente valore naturale ed ambientale

art.27) Sottozona "B₂" a prevalente valore storico monumentale

art.28) Zona "C", di protezione speciale

art.29) Zona di Pre-Parco

CAPO III STRUMENTI ATTUATIVI

art.30) Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite Piano Particolareggiato

art.31) Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PP

CAPO IV SISTEMA DELLE ACCESSIBILITA' E DELLA FRUIZIONE DEL PARCO

art.32) Sistema delle infrastrutture per l'accesso al Parco

art.33) Strutture e aree da destinare ad uso pubblico

art.34) Direttive e indirizzi relativi alla accessibilità e alla fruizione del Parco

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

art.35) Indennizzi

art.36) Immobili da acquisire in proprietà pubblica

art.37) Vigilanza

art.38) Sanzioni

Allegato n° 1: Categorie d'intervento per emergenze storico-culturali - art.17

*Allegato n° 2: Allegati cartografici
scala 1: 5000*

TITOLO I - NORME GENERALI: Contenuti e Finalità

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Finalità del Parco e obiettivi del P.T.P.

1. Finalità generali del Parco

Il Parco Regionale Boschi di Carrega, istituito con DPGR n° 136 del 02/03/1982, ha la finalità di perseguire la tutela dei valori ambientali-naturalistici, paesistici, storico-culturali del territorio cui inerisce, in conformità agli artt. 6-7-8-12 della L.R. 11/88, e s.m. Il territorio interessato dal Parco e dal Pre-Parco è ricompreso nei Comuni di Collecchio, Sala Baganza, Fornovo Taro.

2. Finalità specifiche

Le specificità dell'area protetta comportano l'assunzione delle seguenti finalità fondamentali:

- a) *la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico architettonico e del patrimonio naturale caratterizzante il territorio, in particolare attraverso la tutela degli habitat e delle specie di interesse conservazionistico di cui al DPR n° 357 del 08/09/97 che recepisce la Direttiva CEE 92/43 "Habitat" e alle Direttive Comunitarie e alle normative nazionali e regionali vigenti:*
 - *gli habitat la cui caratteristica è l'essere la risultante di un processo storico di utilizzo del bosco e dei coltivi a fianco di ambienti di valore naturale e di valore storico-monumentale; in particolare l'area protetta è costituita dalla con-presenza di formazioni vegetali – alternate a seminativi e a prati stabili – in parte autoctone e in parte di origine antropica, alcune delle quali di specie esotiche sulle rive di numerosi bacini artificiali (laghi) e nei giardini storici dove sono presenti anche emergenze architettoniche di grande valore quali il Casino dei Boschi e la villa del Ferlaro;*
 - *gli habitat dei "terrazzi" e delle "formazioni calanchive" e di tutte le specie animali e vegetali in esse presenti;*
- b) *incentivazione di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale e al recupero delle testimonianze storiche presenti nel territorio del*

Integra Titolo I: "Contenuti e finalità"

Integra Titolo I: "Contenuti e finalità"

Sostituisce e modifica:
art.1 "Contenuti e campi di applicazione del P.T.P."
art.3 "Finalità del P.T.P."
art.6 "Effetti del P.T.P."

Parco e in rapporto con i centri urbani localizzati in contesti territoriali adiacenti;

- c) la realizzazione di programmi studio, di ricerca scientifica, di gestione e monitoraggio con particolare riguardo alla specificità di ambiente forestale e storico-monumentale: pertanto ponendo il Parco come sensore della qualità dell'ambiente e luogo per il monitoraggio del sistema forestale e faunistico;*
- d) la qualificazione e la promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente.*

3. Obiettivi

Il P.T.P., elaborato ai sensi dell'art.6 della L.R. 11/88 e s. m., assume le finalità di cui al comma 2 come obiettivi specifici da raggiungere, nel quadro degli obiettivi generali assegnati dal PTR ai Parchi regionali, consistenti nel coordinamento delle azioni di tutela delle aree di valore naturalistico con le azioni di valorizzazione del territorio del Parco, nonché di svolgimento di attività umane compatibili, in una visione di equilibrio tra uso delle risorse e protezione dei valori ambientali.

Art.2 – Contenuti ed elaborati del P.T.P.

1. Contenuti

In conformità alla L.R. 2.4.1988 n. 11 e s. m. e alle Direttive per la elaborazione dei Piani territoriali dei Parchi (Del. G.R. n. 2343 del 23.5.1989), il P.T.P. del Parco Regionale Boschi di Carrega:

- detta disposizioni generali e comuni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali (Titoli II, capo I delle presenti norme);*
- individua il perimetro definitivo del Parco e del Pre-Parco, individuati nel loro complesso nelle Tavole P.2.a, P.2.b;*
- definisce l'articolazione in zone territoriali omogenee, individuando le zone "B" – "C" e di "Pre-Parco"; alcune zone del*

**Sostituisce e modifica art.1:
"Contenuti e campi di applicazione del P.T.P."**

**Sostituisce art.32:
"Indicazioni per la redazione di Piani Urbanistici Comunali e Intercomunali"**

"Parco" sono suddivise in sottozone, B₀, B₁, B₂, (titolo II – capo II);

- *individua le aree da sottoporre a progetto di intervento particolareggiato (PIP) ai sensi dell'art.18 della L.R. 11/88 e s. m., e le aree da sottoporre a Piani Particolareggiati (P.P.) da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della L.R. 20/2000 art.32 comma 2;*
- *determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del Parco in relazione alle specifiche zone (titolo II – capo II);*
- *individua le aree da destinare ad uso pubblico e il sistema di accessibilità, definendone le tipologie dei percorsi (titolo II – capo III);*
- *stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica subordinata, concernenti le aree del Parco e Pre-Parco (art.3-31);*
- *determina i modi di utilizzazione sociale del Parco e del Pre-Parco, per scopi scientifici culturali, ricreativi e ricettivi (artt.19-20-21).*

2. Elenco degli elaborati costitutivi

A. Analisi

- | | |
|--|------------------|
| <i>A.1.a - Relazione sugli aspetti geomorfologici</i> | <i>Relazione</i> |
| <i>A.1.b - Dissesto e principali elementi idrogeologici</i> | <i>1:10000</i> |
| <i>A.2.a - La flora, la vegetazione e gli habitat maggiormente significativi – Gli aspetti forestali</i> | <i>Relazione</i> |
| <i>A.2.b - Carta della vegetazione (fitosociologica)</i> | <i>1:15.000</i> |
| <i>A.2.c - Carta forestale (fisionomico – strutturale)</i> | <i>1:10.000</i> |

<i>A.3.a - Elenco della fauna presente sul territorio, delle specie rare , minacciate e di particolare valore conservazionistico . Individuazione dei fattori di minaccia e linee gestionali</i>	<i>Relazione + Schede</i>
<i>A.3.b - Stato e dinamica delle popolazioni animali, con particolare riguardo alle specie che implicano programmi di gestione</i>	<i>Relazione + Schede</i>
<i>A.4.a - Fruizione - Relazione di analisi</i>	<i>Relazione</i>
<i>A.4.b - Stato delle attrezzature esistenti</i>	<i>1:10.000</i>
<i>A.4.c - Indagine sulla fruizione del Parco Regionale Boschi di Carrega</i>	<i>Relazione</i>
<i>A.5.a - Aspetti storici</i>	<i>Relazione</i>
<i>A.5.b - Catalogo dei beni culturali, storici e testimoniali</i>	<i>1:10.000</i>
<i>A.6.a - Stato della pianificazione urbanistica comunale - Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato (L.R. 47/78 art.13)</i>	<i>1:10.000</i>
<i>A.6.b - Pianificazione territoriale sovraordinata - Indirizzi insediativi e infrastrutturali</i>	<i>1:25.000</i>
<i>A.6.c - Pianificazione territoriale sovraordinata - Indirizzi ambientali</i>	<i>1:25.000</i>
<i>A.7 - Componente antropica del territorio</i>	
<i>A.7.a - Uso del suolo</i>	<i>1:10.000</i>
<i>A.7.b - Carta delle proprietà</i>	<i>1:10.000</i>
<i>A.7.c - Unità produttive – Infrastrutture Tecnologiche</i>	<i>1:10.000</i>
<i>A.8 - Unità di Paesaggio - Scheda degli elementi caratterizzanti</i>	<i>1:10.000</i>

P. Progetto

Relazione Integrativa di Controdeduzione "P1" e Elaborati integrativi

- P.1.1 - I parchi – Concetti e storia (Nella Relazione adottata)
- P.1.2 - Il Parco dei Boschi di Carrega (Nella Relazione adottata)
- P1.3.a - Principi ispiratori e metodologici del piano (Nella Relazione adottata)
- P1.3.b - Criteri per la revisione del piano (Cap.1 Relazione P1)
- P.1.4 - Azzonamento (Cap.3.1 dell'elaborato P1)
- P.1.5 - La Gestione
- P1.5.1 - Le politiche per il settore forestale (Elaborato integrativo)
- P1.5.2 - Le politiche per il settore faunistico (Elaborato integrativo)
- P1.5.3. - La Fruizione del Parco
- P.1.5.3.a – La fruizione del Parco (Nella Relazione adottata)
- P.1.5.3.b – I percorsi e le attrezzature per la fruizione (Cap.3.3 dell'elaborato P1)
- P1.5.4 - Gli Indirizzi per la pianificazione comunale e per la trasformazione edilizia (Cap.3.4 dell'elaborato P1)
- P1.5.5 - Gli strumenti attuativi e gli interventi di tutela e valorizzazione (Cap.3.5 dell'elaborato P1)

Elaborati cartografici

- P2a - Perimetro, Zonizzazione e principali relazioni con il territorio 1:25.000
- P2b - Perimetro e Zonizzazione – Piani e progetti particolareggiati 1:10.000
- P2c - Patrimonio storico-architettonico – Interventi per la tutela e la valorizzazione del paesaggio – Immobili e beni da acquisire in proprietà pubblica 1:10.000
- P2d - Viabilità e percorsi - Infrastrutture di servizio 1:10.000
- P2e - Politiche per il settore forestale
- P.2.e.1 – Carta delle attitudini funzionali e degli obiettivi colturali 1:10.000

P.2.e.2 – Carta degli interventi forestali ammessi

1:10.000

*P2f - Ambiti preferenziali per la gestione
faunistica*

1:10.000

Norme di attuazione

P3 - Norme

Programma finanziario di massima

P4 - Programma finanziario di massima

Art.3 – Efficacia del P.T.P.

Sostituisce art.2: “Validità e efficacia del P.T.P.”

1. Rapporto fra P.T.P. e Pianificazione Urbanistica Comunale

Le previsioni del P.T.P. sono immediatamente precettive e prevalgono sugli strumenti urbanistici comunali, i quali dovranno essere adeguati in conformità all'art.12 comma 3 della L.R. 11/88, e s. m.

Sostituisce art.32: “Indicazioni per la redazione di Piani Urbanistici Comunali e Intercomunali”

2. Rapporto fra P.T.P. – zone urbanizzate – Piani Particolareggiati (P.P.)

Le aree comprese nei territori urbanizzati, delimitati ai sensi dell'art.A-10 comma 1 della L.R. 20/2000 e s.m., ricomprese nel perimetro del Pre-Parco, così come individuate dalla tav. P.2.b, sono sottoposte alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali.

Sostituisce art.2: “Validità e efficacia del P.T.P.”

3. Pianificazione delle aree incluse nel Pre-Parco

La zona di Pre-Parco è esterna al Parco, costituendo l'area contigua di cui all'art.32 della L. 6.12.1991, n. 394.

Il P.T.P., costituendo stralcio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ed avendo efficacia di Piano territoriale paesistico regionale di cui alle deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93, ai sensi dell'art.6, comma 4, della L.R. 11/88 e s.m., costituisce il parametro per l'accertamento di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale relativamente al territorio ricompreso nella zona di Pre-Parco.

Gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali dovranno comunque recepire le norme di tutela di cui al capo I del titolo II delle presenti norme, ciascuno per le materie di propria competenza.

Capo II - STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEL P.T.P.: Definizioni generali

Art.4 – Parere di conformità

1. Ambito di applicazione

I piani comunali relativi ad aree ricadenti all'interno del Parco e del Pre-Parco, nonché i piani e i programmi relativi ad interventi, impianti ed opere da realizzare all'interno delle aree di Parco e di Pre-Parco, al di fuori del territorio urbanizzato, sono sottoposti a Parere di Conformità rispetto al presente Piano e al Regolamento del Parco, rilasciato dall'Ente di gestione (E.d.G.) ai sensi dell'art.14 quinquies della L.R. n. 11/88 e s. m.

2. Procedure

Il Parere di Conformità è richiesto, all'Ente di gestione, dai Comuni e dagli altri Enti cui competono i piani ed i programmi di cui al comma precedente, preventivamente alla loro approvazione.

L'Ente di gestione si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento della richiesta.

Il Parere di Conformità può contenere prescrizioni ed indicazioni condizionanti l'approvazione del piano o del programma.

Trascorso il termine di cui sopra il Parere si intende rilasciato positivamente.

Per il rilascio del Parere di Conformità l'Ente di gestione può avvalersi del Comitato Tecnico Scientifico.

Il termine per il rilascio del Parere può essere interrotto una sola volta per la richiesta di precisazioni o di integrazioni alla documentazione.

Integra:
Titolo I “Contenuti e finalità”
Titolo II “Attuazione e gestione del P.T.P.”
Titolo III “Contenuti e criteri delle gestione”

Sostituisce e modifica art.10: “Dichiarazione di compatibilità e/o Valutazione di Impatto Ambientale”

Sostituisce e modifica art.8: “Compiti e funzioni dell'Ente di gestione”

Sostituisce e modifica art.35: “Norme transitorie finali, deroghe, divieti, misure di salvaguardia ”

Art.5 – Nulla Osta

Articolo Nuovo

1. Ambito di applicazione

Per la realizzazione di progetti relativi ad attività, impianti e opere nel territorio del Parco, con esclusione delle aree ricadenti nei territori urbanizzati come delimitati dal presente Piano, e nel territorio del Pre-Parco, ove espressamente richiamato negli articoli successivi (art. 13, art.14 comma 2 lett.b e art.22), deve essere richiesto un nulla osta all'Ente di gestione che ne attesti la conformità alle disposizioni del Piano e del Regolamento del Parco.

2. Procedure

L'Ente di gestione deve esprimersi entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta medesimo si intende rilasciato. Il termine di cui sopra può essere interrotto una sola volta per richiesta di chiarimenti o documentazione integrativa, che deve essere presentata entro 60 gg., trascorsi i quali il nulla osta si intende negato.

Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è pubblicato all'albo del Comune ove ha sede l'Ente (Sala Baganza) e all'albo dell'Ente di gestione.

Per il rilascio del nulla osta l'Ente di gestione si può avvalere della consulenza del Comitato Tecnico Scientifico.

Sostituisce e modifica:
art.10“Dichiarazione di compatibilità e/o Valutazione di Impatto Ambientale”
art.5 “Modalità di attuazione”
art.35“Norme transitorie finali, deroghe, divieti, misure di salvaguardia ”

Art.6 - Regolamento del Parco

1. Definizione e contenuti

Il Regolamento del Parco (RP), di cui all'art.20 della L.R. 11/88 e s. m. individua le modalità con cui le norme del P.T.P. devono essere attuate, dettaglia gli indirizzi e le prescrizioni del P.T.P. e individua altre modalità di gestione per il perseguimento degli obiettivi del P.T.P.

Può aggiornare i dati contenuti nelle Analisi del P.T.P., nel rispetto degli obiettivi del P.T.P.

Il Regolamento del Parco:

- *disciplina le attività consentite (attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative);*

Sostituisce e modifica:
art.4: “Regolamento del Parco”
art.5 “Modalità di attuazione”
art.35“Norme transitorie finali, deroghe, divieti, misure di salvaguardia ”

- *definisce le modalità di protezione delle risorse naturali;*
- *regolamenta l'attività venatoria nella zona di Pre-Parco sulla base degli indirizzi di massima contenuti nel capitolo P.1.5.2.c della Relazione P.1.5.2;*
- *determina i criteri e i parametri degli indennizzi previsti dall'art.35 delle presenti norme;*
- *definisce i criteri per l'accesso al Parco ovvero le modalità di fruizione del sistema dell'accessibilità di cui al capo III del titolo II del P.T.P.;*
- *fornisce specifiche relativamente ai materiali utilizzabili per interventi all'interno del Parco, alla segnaletica, alle attrezzature per la fruizione, alle tipologie delle recinzioni;*
- *determina l'articolazione e la gradualità delle sanzioni stabilite dall'art.32 della L.R. n. 11/88 e s. m.;*
- *disciplina le modalità di raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco.*

2. Procedure

Il RP è elaborato dall'Ente di gestione ed approvato dalla Provincia entro centottanta giorni dall'approvazione del P.T.P.; deve inoltre essere inviato alla Giunta Regionale che può apportarvi modifiche entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il RP acquista efficacia.

Art.7 - Programma di Sviluppo del Parco

1. Definizione

Il programma di Sviluppo del Parco, di cui all'art.16 della L.R. 11/88 e s. m., individua le forme e i modi di agevolazione e promozione delle attività economiche ecosostenibili ed iniziative compatibili con le finalità del Parco, nel rispetto delle scelte del presente P.T.P.

2. Contenuti

Il Programma di Sviluppo del Parco:

- *definisce i progetti di intervento per l'attuazione del P.T.P., specificandone priorità, obiettivi, tempi di realizzazione, risorse necessarie e fonti di finanziamento;*

**Articolo Nuovo
in conformità all'art.16
L.R. 11/88**

- *individua le modalità specifiche secondo cui orientare e incentivare assetti colturali e pratiche agricole compatibili con l'ambiente e con gli obiettivi del P.T.P.;*
- *prevede forme e modi di promozione, tra cui attività di formazione e qualificazione professionale, attività di agriturismo e ricettività, di educazione ambientale e di ricerca scientifica;*
- *prevede la realizzazione di sistemi di monitoraggio ambientale, in particolare per il sistema forestale e faunistico.*

3. Validità e procedura

Il Programma di Sviluppo del Parco ha validità da tre a cinque anni; è adottato dall'E.d.G. ed è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli Enti locali territorialmente interessati.

4. Accordi di programma

Possono essere stipulati, per effettiva realizzazione del Programma di Sviluppo del Parco, appositi accordi di programma, ai sensi dell'art.27 della l. 8 giugno 1990 n. 142.

Art.8 – Progetti di intervento particolareggiato (PIP)

1. Definizione

Il PIP, di cui all'art.18 della L.R. 2.4.88 n. 11 così come integrata dalla L.R. 12.11.92 n. 40, riguarda la realizzazione, per iniziativa dell'E.d.G., di interventi particolarmente complessi sia per i contenuti che per la necessaria concertazione tra soggetti interessati. Tali progetti attuano le previsioni del piano progettando gli interventi prescritti; sono strumenti di approfondimento, specificazione e articolazione nell'attuazione del piano.

2. Elaborati progettuali

Gli elaborati costitutivi del PIP potranno variare a seconda dello specifico tema da trattare, ma dovranno comunque articolarsi nelle seguenti fasi, ognuna documentata da apposite relazioni:

- a) *analisi del sito, che ne approfondisca almeno gli aspetti geologici, geomorfologici, idrologici, pedologici, microclimatici,*

**Articolo Nuovo
in conformità all'art.16
L.R. 11/88
Sostituisce e modifica:
art.7bis "Settori funzionali
per il PPA e per i
Progetti di Intervento
Particolareggiato
(PIP)
art.5 "Modalità di attuazione"**

- vegetazionali, faunistici, fornendo una sintesi completa dei caratteri ambientali del sito nello stato di fatto;
- b) valutazione di differenti ipotesi progettuali nella definizione di massima (interventi previsti e loro costo) in relazione agli effetti potenziali indotti sull'ambiente, come descritto al punto a);
 - c) progetto dettagliato della soluzione prescelta, con definizione delle modalità, dei tempi e dei costi di attuazione, delle mitigazioni dell'impatto nella fase cantieristica.

3. Procedura

Il PIP viene adottato dall'E.d.G., che ne dispone il deposito per sessanta giorni consecutivi presso la propria sede e presso la segreteria dei comuni territorialmente interessati. Del deposito viene data notizia mediante avvisi affissi presso la sede dell'E.d.G. e nell'Albo pretorio dei Comuni del Parco, nonché mediante idonee forme di pubblicità. Entro il termine del deposito chiunque ha facoltà di prendere visione del progetto e può presentare al Consorzio osservazioni e proposte scritte. I proprietari di beni immobili interessati dal PIP possono presentare opposizioni. L'E.d.G. nei sessanta giorni successivi deduce su osservazioni, proposte ed opposizioni presentate.

Trascorso tale termine il PIP è trasmesso alla Provincia unitamente alle osservazioni proposte ed opposizioni ed alle deduzioni. La Provincia entro novanta giorni approva il PIP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a renderlo coerente con il P.T.P.. Il PIP è depositato presso la sede dell'E.d.G. e dei Comuni interessati. L'avviso di tale deposito è pubblicato sull'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul foglio annunci legali della Provincia.

Art.9 – Valutazione di incidenza di piani e progetti sui siti di importanza comunitaria (S.I.C.)

L'E.d.G. provvede alla valutazione di incidenza dei piani e dei progetti interessanti i siti di importanza comunitaria ai sensi dell'art.6 della Direttiva Habitat 92/43 CEE e del DPR 8 settembre 1997 n. 357.

Articolo Nuovo in conformità al D.M. 3 aprile 2000

TITOLO II - NORME TERRITORIALI

Sostituisce con gli articoli dei Capi I-II-III il Titolo IV “Norme Generali del Parco” (abrogato)

Capo I - DISPOSIZIONI COMUNI

Sostituisce il Titolo V “Norme Generali di settore”

Art.10 - Sicurezza geotecnica

Modifica art.12 “Norme generali di sicurezza geotecnica”

Ai sensi della L. n° 64/1974 per gli interventi e le opere richiedenti la previa concessione edilizia e ricadenti esternamente alle aree assoggettate a vincolo per scopi idrogeologici, è prescritta una perizia geologica che sancisce la sicurezza del sito su cui è destinata a sorgere l’opera.

Art.11 - Tutela delle acque e delle risorse idriche

Sostituisce e integra art.13 “Norme generali riguardanti le risorse idriche ed i terreni demaniali”

1. Definizione e obiettivi

Le acque superficiali e sotterranee nel Parco e nel Pre-Parco sono soggette a tutela, attraverso azioni congiunte di prevenzione e di monitoraggio che riguardano: la diretta protezione e controllo della qualità e della quantità delle acque, la conservazione della flora, della fauna e degli ambienti, la valorizzazione la riqualificazione e l’eventuale ripristino dei sistemi ecologici, ancorché degradati e artificializzati.

Le acque sono presenti come acque superficiali (acque correnti, acque ferme e invasi artificiali) e come corpi idrici sotterranei.

Le acque superficiali presenti nel territorio del Parco sono da considerarsi privilegiate ai fini della loro classificazione come acque a specifica destinazione funzionale che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita della fauna e della flora o da essa comunque dipendenti.

2. 2. Criteri per l'ammissibilità degli attingimenti, delle derivazioni e delle captazioni

L'E.d.G. per garantire il livello di deflusso necessario all'equilibrio degli ecosistemi connessi con le acque di cui al comma precedente, individua i criteri per l'ammissibilità degli attingimenti, delle derivazioni e delle captazioni, esistenti e proposte, pronunciandosi altresì in merito a detta ammissibilità, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art.25, comma 2, della legge n. 36/94.

Per le acque e risorse idriche presenti nel Parco e nel Pre-Parco valgono comunque le seguenti prescrizioni:

- **ACQUE SOTTERRANEE**

L'utilizzo delle acque sotterranee, nonché l'esecuzione dei sondaggi preliminari dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare del T.U. 11.12.1933, n. 1775 sulle acque ed impianti elettrici. Per tutti i tipi di intervento attinenti la ricerca e l'uso di acque sotterranee nel solo ambito del Parco, è obbligatorio il previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

- **ACQUE SUPERFICIALI**

L'uso delle acque superficiali esistenti nel territorio ricompreso nel Parco è consentito nei seguenti modi:

- a) **ATTINGIMENTI:** gli attingimenti delle acque superficiali autorizzate con rilascio di licenze annuali ai sensi dell'art.56 T.U. n. 1775/33 sono subordinati al nulla osta dell'Ente di Gestione, circa l'idoneità delle opere relative all'esecuzione dei dispositivi di attingimento;
- b) **DERIVAZIONI:** per le piccole e grandi derivazioni, sia per la produzione di energia che per scopi idropotabili o irrigui, si dovrà fare dettagliatamente riferimento alle condizioni idrogeologiche del corso d'acqua, adeguandosi alle prescrizioni che verranno imposte dall'Ente di Gestione per quanto riguarda le portate idriche minime del tratto di alveo immediatamente a valle della derivazione;
- c) **INVASI ARTIFICIALI:** oltre al rispetto delle disposizioni di legge relative all'uso di acque di invasi artificiali, per quanto riguarda le condizioni di sicurezza degli sbarramenti si dovrà fare riferimento alle deliberazioni della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 5689 del 8.11.1989 e n. 4956 del 3.10.1989 relative alle "disposizioni e direttive per la costruzione, eserci

zio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenze regionale”.

3. Scarichi di acque nel reticolo idrico

Le acque di scarico nel reticolo idrico superficiale del suolo e del sottosuolo ricadenti nel territorio ricompreso nel Parco e nel Pre-Parco dovranno rispettare i requisiti previsti *dalla legislazione vigente*.

I controlli sulla qualità delle acque superficiali, dovranno essere effettuati *attraverso programmi specifici di monitoraggio da attivarsi da parte dell'Ente di Gestione*.

I risultati delle azioni di monitoraggio, potranno indicare all'E.d.G. l'opportunità di prevedere provvedimenti disciplinari da introdurre nel Regolamento del Parco nonché misure straordinarie di sicurezza nel caso ciò sia ritenuto indispensabile per il conseguimento dei fini conservazionistici del Parco.

Tali misure, di durata temporaneamente limitata, saranno assunte, sentito il parere del CTS, dalle autorità competenti.

Art.12 - Tutela della flora e della vegetazione

1. Definizioni e finalità

Nel territorio del Parco e del Pre-Parco è tutelato il patrimonio floristico e vegetazionale esistente con particolare riferimento agli aspetti di valore naturalistico-ambientale e storico-monumentale, alle entità floristiche ed alle comunità vegetali di interesse conservazionistico, fitogeografico, con elevata rarità, naturalità e vulnerabilità, individuate dalle tav.le A.2.b-A.2.c, dal capitolo della Relazione P1.5.1 e dalle tavole di progetto P.2e.

2. Elementi floristici protetti - prescrizioni

Nel Parco e nel Pre-Parco, oltre alle specie indicate dalla L.R. 2/77, sono protette le seguenti specie:

- *pungitopo (Ruscus sp.);*
- *erica arborea (Erica arborea);*
- *brugo (Calluna vulgaris)*

Sostituisce e modifica art.14 “Norme generali riguardanti la vegetazione”
--

E' vietato il taglio, il danneggiamento, l'estirpazione e la raccolta dell'intera pianta o di sue parti, ivi compresi fiori, frutti, semi e radici degli esemplari appartenenti alle specie richiamate nel precedente paragrafo. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'Ente di Gestione per finalità di ricerca scientifica. Non sono poste limitazioni nei casi in cui tale azione sia inscindibilmente connessa alle comuni pratiche agricole, alla normale tenuta di orti e giardini, alla manutenzione della viabilità.

Ulteriori specie, per condizione di rarità e vulnerabilità riscontrata nell'area in questione ed in relazione al particolare significato naturalistico, potranno essere aggiunte all'elenco indicato che potrà essere aggiornato con il Regolamento del Parco.

Nel caso di rischi particolari a carico di specie vegetali ed esemplari floristici di particolare interesse, l'E.d.G., sentito il CTS (Comitato Tecnico Scientifico), potrà stabilire misure eccezionali temporanee volte a tutelare le specie o gli esemplari suddetti.

3. Raccolta di vegetali o loro parti

Nel territorio del Parco la raccolta di piante selvatiche, muschi, licheni, funghi e castagne o di loro parti è in generale vietata.

La raccolta per uso officinale, edule, ornamentale dovrà avvenire in conformità alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, secondo quanto previsto dal RP e comunque in modo da limitare al minimo il disturbo per l'ambiente naturale e le sue componenti; nel RP verranno indicate le specie e i quantitativi consentiti nonché la procedura autorizzativa necessaria per la raccolta.

L'Ente di Gestione può autorizzare la raccolta di frutti e semi per la produzione di origine certificata compatibilmente con le esigenze di conservazione naturalistica.

4. Elementi vegetazionali notevoli - prescrizioni

Il P.T.P. tutela gli elementi vegetazionali di pregio presenti nel territorio del Parco e del Pre-Parco, in parte individuati negli elaborati P2.e.1/2, costituiti dalla vegetazione arbustiva e arborea in particolare quando è rappresentata da:

- elementi caratterizzanti il paesaggio agrario, quali siepi, filari ed esemplari arborei isolati, aree occupate da vegetazione spontanea inserita all'interno o a margine di campi coltivati,*

- *il sistema dei fossi;*
- *esemplari di specie anche non autoctone ma di pregio storico-testimoniale o monumentale.*

Il pregio si riferisce sia al significato biologico ed ecologico, sia al valore paesaggistico e storico-monumentale del singolo esemplare o gruppo.

Tali elementi sono direttamente protetti dal P.T.P., mediante le seguenti prescrizioni:

- *sono consentiti gli interventi colturali mirati al mantenimento del buon stato vegetativo delle piante e di difesa fitosanitaria;*
- *gli interventi di abbattimento e quelli determinati da motivi di eccezionale gravità, quali il pericolo di arrecare danni a persone o cose sono soggetti a preventivo nullaosta.*

5. Incentivi e adempimenti

L'E.d.G., attraverso i propri strumenti di gestione, si farà carico di recepire e assegnare finanziamenti per la tutela degli elementi tutelati e per la realizzazione di interventi conservativi e di salvaguardia.

L'E.D.G. curerà inoltre la segnalazione in loco degli elementi di interesse mediante opportune tabelle segnaletiche.

Sarà cura dell'E.D.G. proporre gli esemplari individuati per la tutela di cui all'art. 6 L.R. 2/77.

6. Vegetazione delle aree di pertinenza degli edifici – prescrizioni

In caso di interventi edilizi che coinvolgano la sistemazione delle aree di pertinenza di edifici, dovrà essere posta particolare attenzione nella tutela e salvaguardia delle alberature esistenti che abbiano interesse per la vegetazione e la flora del Parco (individuate dal RP), avendo cura di proteggere gli apparati radicali, rispettando opportune distanze di salvaguardia tali da conservare la struttura dell'albero nella sua integrità, e di adottare eventuali misure di salvaguardia anche nella fase di costruzione. Sono incentivati gli interventi di miglioramento che prevedano l'abbattimento di esemplari incongrui e la loro sostituzione con esemplari appropriati.

7. Specie da utilizzare per interventi di piantumazione nel territorio del Parco e del Pre-Parco

Il Regolamento del Parco stabilirà quali sono le specie prioritarie da impiegare per interventi di piantumazione all'interno del territorio del Parco e del Pre-Parco, nonché le specie da escludere.

8. Programma di studi, ricerche e approfondimenti

L'Ente di gestione avvierà un apposito programma di ricerca per la realizzazione e l'aggiornamento del censimento degli esemplari arborei e degli elementi significativi del paesaggio vegetale del Parco e del Pre-Parco.

Art.13 - Tutela della aree forestali

1. Definizioni e finalità

Le "aree forestali", come definite dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (P.M.P.F.), approvate con delibera C.R. n. 2354/95, sono descritte ed individuate nell'elaborato cartografico A.2.c .

Le prescrizioni del presente articolo hanno lo scopo di valorizzare le finalità generali, di carattere ambientale e sociale, del sistema forestale (funzione di rigenerazione e conservazione delle biocenosi, funzione di difesa idrogeologica, funzione educativa e ricreativa, funzione produttiva), e di conseguire i seguenti obiettivi:

- *ricomposizione della gestione unitaria;*
- *applicazione di modelli di selvicoltura naturalistica;*
- *ricerca e sperimentazione.*

Tale valorizzazione viene attuata attraverso forme di governo e di trattamento dei boschi, differenziate in base al tipo di vegetazione, come specificato dalle presenti norme.

2. Procedure

I piani e i programmi in materia forestale sono sottoposti al parere di conformità di cui all'art.4 delle presenti norme.

Nel Parco e nel Pre-Parco gli interventi da effettuarsi in aree ricadenti nell'ambito di applicazione delle P.M.P.F devono essere autorizzati (artt. 1 e 2 delle P.M.P.F.) dalla Amministrazione Provin

Sostituisce e integra art.15 "Norme generali riguardanti la selvicoltura"
--

ciale, in quanto Ente delegato in materia forestale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 30/81.

Nel Parco e nel Pre-Parco gli interventi da effettuarsi nelle "aree forestali" sono soggetti al nulla osta dell'Ente di gestione di cui all'art. 5 delle presenti norme; il nullaosta dovrà essere rilasciato sulla base di una specifica richiesta di intervento che contenga i seguenti elementi:

- individuazione cartografica dell'area di intervento (scala 1:5.000 o 1:10.000);*
- definizione dei criteri tecnici dell'intervento.*

3. Prescrizioni, indirizzi e modalità di intervento ammesse

Gli elaborati di progetto del Piano (relazione P.1.5.1 e tavola P.2.e.1), attraverso la sintesi dei livelli informativi acquisiti e le attitudini funzionali delle singole zone, individuano gli obiettivi ed i modelli colturali da perseguire nelle aree forestali del Parco e del Pre-Parco.

L'elaborato cartografico P.2.e.2. "Carta degli interventi forestali ammessi" individua le modalità di intervento ammesse nelle singole aree forestali; tali modalità sono di seguito elencate.

Sono sempre ammessi interventi di:

- indirizzo e controllo dell'evoluzione spontanea della vegetazione;*
- prevenzione/controllo sugli effetti di possibili eventi negativi (climatici o biologici) o di dissesto idrogeologico.*

Le modalità di intervento individuate in cartografia per le singole aree forestali sono le seguenti:

Utilizzazione del ceduo.

Nei soprassuoli ove è consentita l'utilizzazione a ceduo gli interventi dovranno essere eseguiti con le modalità di cui al Capo III delle P.M.P.F.; gli interventi dovranno perseguire la trasformazione dei cedui semplici e/o matricinati a ceduo composto, sia per finalità storico-testimoniali che per scopi di miglioramento ecologico. Dovranno essere assecondati e favoriti i processi già in atto di evoluzione verso boschi misti e perseguiti gli interventi di miglioramento strutturale dei soprassuoli.

Nel caso di cedui invecchiati (età superiore a una volta e mezzo il turno minimo stabilito dalle P.M.P.F.) non è ammessa l'utilizzazione del ceduo ma è prescritta la conversione ad alto fusto.

Conversione all'alto fusto.

In tali soprassuoli si applicano le disposizioni di cui al Capo II delle P.M.P.F.; gli interventi dovranno essere ispirati al principio dell'evoluzione naturale controllata, ovvero tendere ad una conversione naturale in alto fusto, intervenendo con scopi di indirizzo e controllo.

Nei boschi a prevalenza di castagno si potrà intervenire anche mediante diradamenti di tipo alto in modo da ricavare assortimenti legnosi di significato economico avendo comunque cura di favorire la massima diversificazione specifica salvaguardando, in particolare, le specie spontanee secondarie presenti.

E' ammessa la conversione dei cedui di castagno in castagneti da frutto (previo progetto).

Nei boschi di quercia (formazioni termoxerofile - in genere querceti con prevalenza di roverella, a densità non eccessiva e a scarso ricaccio pollonifero) gli interventi dovranno essere ispirati al principio dell'evoluzione naturale controllata. Nelle formazioni mesofile (querceti a prevalenza di cerro e rovere) i soprassuoli dovranno essere convertiti in alto fusto mediante diradamenti selettivi (favorendo la rovere) anche di tipo alto in modo da ricavare assortimenti legnosi di significato economico avendo comunque cura di favorire la massima diversificazione specifica salvaguardando le specie spontanee secondarie presenti.

Tagli intercalari e tagli di rinnovazione.

In tali soprassuoli si applicano le disposizioni di cui al Capo II delle P.M.P.F.; in particolare per le fustaie transitorie, gli interventi dovranno essere finalizzati a conservare e perseguire la massima diversificazione (specifica e strutturale) possibile, privilegiando la diffusione della rovere negli areali potenziali.

Nei soprassuoli ove sono presenti specie introdotte (rimboschimenti/cedui coniferati con specie esotiche) gli interventi dovranno perseguire la graduale trasformazione verso cenosi in armonia con le condizioni ambientali; potranno essere fatti salvi e/o reimpiantati nuclei di valore storico-testimoniale.

Recupero dei castagneti da frutto.

Sono ammessi interventi di ordinaria gestione colturale e di recupero dei castagneti da frutto abbandonati. (artt. 52 e 53 P.M.P.F.).

Recupero verde storico.

Sono ammessi interventi di:

- manutenzione ordinaria del patrimonio vegetale;*
- recupero e conservazione, previa approvazione di progetto in attuazione degli obiettivi e con i contenuti previsti nell'art. 16 comma 2 delle presenti norme.*

Gestione ambiti ripariali.

Negli ambiti ripariali gli interventi dovranno favorire la diffusione della vegetazione igrofila autoctona, anche con l'ausilio di interventi di riqualificazione morfologica ed ambientale dei corsi d'acqua da eseguirsi con le tecniche dell'ingegneria naturalistica. Nelle aree private a prevalenza di robinia sono consentiti i tagli di utilizzazione a ceduo semplice con il rilascio di matricine a gruppi, finalizzato alla creazione di aree in cui orientare e favorire la sostituzione con la vegetazione spontanea.

Gestione arbusteti e vegetazione dei calanchi.

In tali ambiti si applicano le disposizioni di cui al TITOLO II delle P.M.P.F.; è consentito il contenimento e controllo a margine dei coltivi.

Gestione formazioni lineari.

Per tali formazioni (siepi e filari) sono ammessi interventi colturali di manutenzione ordinaria mirati al mantenimento del buon stato vegetativo degli elementi, in accordo con il comma 4 dell'art. 12 delle presenti norme.

4. Tutela e valorizzazione dei boschi – norme comuni

Sono di norma vietati i tagli di utilizzazione dei cedui semplici che, da soli o in continuità con aree denudate per varie cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti tre anni, lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a tre ettari.

Nelle aree forestali del territorio del Parco e del Pre-Parco è vietato:

- il pascolo;
- l'abbruciamento del materiale di risulta dei lavori forestali.

In accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, al momento dell'esecuzione di interventi forestali, il Parco provvederà a contrassegnare uno o più alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito, ai sensi dell'art. 6 del D.L.vo 18/05/2001 n. 227.

5. Viabilità forestale

Nel Parco la manutenzione, il ripristino e l'allargamento di strade e piste forestali, che comportino il movimento di terreno, sono soggetti a preventivo nullaosta.

Nel Pre-Parco i progetti e gli interventi di manutenzione, ripristino e allargamento di strade e piste forestali, dovranno prevedere:

- fondo in terra;
- adeguate opere di regimazione delle acque e di stabilizzazione mediante ingegneria naturalistica.

Nel Parco e nel Pre-Parco è vietata l'apertura di nuove piste forestali se non espressamente previste dal Piano Territoriale del Parco o da piani di gestione dei boschi (art. 4 P.M.P.F.).

6. Imboschimento di terreni agricoli (boschi permanenti e arboricoltura)

Al fine di un miglioramento dell'ambiente nel Pre-Parco sono favoriti gli interventi di creazione di formazioni forestali a carattere permanente e di arboricoltura da legno a fini produttivi.

Nel territorio del Parco tali interventi sono soggetti a nulla osta di cui all'art. 5 delle presenti norme; per tali interventi si dovranno valutare gli impatti sul paesaggio e il mantenimento della maggior diversificazione ambientale.

7. Prescrizioni di massima e Polizia forestale

In tutto il territorio del Parco e del Pre-Parco si applicano le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (P.M.P.F.), approvate con delibera C.R. n. 2354/95, ove non in contrasto con le presenti norme.

Art.14 - Tutela della fauna

**Sostituisce e integra art.17
“Norme generali riguardanti la fauna”**

1. Indirizzi per la tutela e la valorizzazione della fauna

Sono finalità del Parco lo studio, la conservazione e la riqualificazione delle specie della fauna selvatica autoctona e dei loro habitat, la gestione conservativa delle stesse e la gestione delle specie selvatiche non autoctone presenti in modo stabile o temporaneo sul territorio del Parco e del Pre-Parco.

Il patrimonio faunistico è tutelato anche attraverso interventi di recupero oppure mediante la realizzazione di progetti di reintroduzione.

Sono favoriti gli interventi che promuovono il mantenimento della diversità delle zoocenosi (biodiversità) e di specifica protezione delle specie di interesse conservazionistico che figurano nell'elenco dell'art.2 della L. 157/92, nonché negli allegati della Convenzione di Berna e delle Direttive europee 92/43 “Habitat” e 79/409 “Uccelli”; sono inoltre particolarmente tutelate tutte le specie minacciate o rare inserite nelle Liste rosse dei diversi taxa e le specie unilocali rispetto al sistema delle aree protette regionali e le entità di interesse conservazionistico che saranno evidenziate attraverso ricerche sul campo.

L'E.d.G. promuove la conoscenza della fauna del Parco predisponendo materiali divulgativi, percorsi attrezzati, aree faunistiche e punti di osservazione (naturali, altane, capanni) in zone significative sotto l'aspetto zoologico. L'E.d.G. gestisce un Centro Recupero Fauna Selvatica e un'Area Faunistica denominata “Il Capriolo”.

2. Prescrizioni generali per la protezione della fauna

La gestione faunistica del Parco e del Pre-Parco è di competenza dell'Ente di gestione che opera in collaborazione con la Provincia, tenendo conto delle indicazioni del CTS e delle direttive generali assunte dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica e in conformità alle presenti norme, nonché secondo gli indirizzi previsti dal RP.

a) Specie non appartenenti alle zoocenosi esistenti.

Nel Parco e nel Pre-Parco è vietato effettuare interventi di introduzione, detenzione e allevamento di specie di fauna selvatica non

appartenenti alle zoocenosi esistenti, anche ai sensi del documento sulle immissioni faunistiche elaborato dall'INFS).

b) Specie appartenenti alle zoocenosi esistenti.

Nel Parco sono vietati allevamenti di specie selvatiche appartenenti alle zoocenosi esistenti, fatta eccezione per gli scopi scientifico/gestionali propri dell'E.d.G.; nel Pre-Parco per tali tipi di allevamento dovrà essere richiesto il nulla osta di cui all'art. 5 delle presenti norme che verifichi la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni dettate dal Regolamento del Parco avendo riguardo alle specie, alla localizzazione degli allevamenti e ad ogni altro elemento che possa interferire con la naturalità dei luoghi, al fine di evitare di comprometterla, essendo il Pre-Parco il continuo naturale del Parco.

Eventuali progetti di reintroduzione di specie scomparse dall'area saranno soggetti a specifici progetti di fattibilità realizzati dall'E.d.G. e approvati dal CTS, d'intesa con la Provincia, finalizzati a:

- individuare le specie estinte, sia a livello locale che regionale;*
- valutare le possibilità di reintroduzione (esistenza dell'habitat, scomparsa delle cause di estinzione, rapporti con le esistenti attività antropiche);*
- valutare la necessità di reintroduzione (conservazione, riequilibrio dell'ecosistema, attrazione turistica);*
- valutare l'opportunità di reintroduzione (la specie potrebbe ricolonizzare spontaneamente l'Area Protetta, se opportunamente favorita);*
- valutare attentamente le probabilità di successo.*

Eventuali azioni di ripopolamento, intese come immissione di animali in aree dove le popolazioni naturali non siano sufficientemente abbondanti e quindi tesi a garantire una maggiore vitalità a popolazioni isolate o rarefatte, dovranno essere soggetti a specifici progetti di fattibilità approvati dalla Provincia previo parere dell'E.d.G. e avvenire sotto il controllo diretto del personale del Parco.

Eventuali destinazioni sul territorio di soggetti di fauna selvatica catturata o recuperata direttamente o indirettamente dall'E.d.G., spettano all'E.d.G. stesso, previa autorizzazione della Provincia.

L'attività produttiva agricola deve avvenire con modalità che consentano il rispetto del patrimonio faunistico garantendo la tempestività delle operazioni colturali. Il Regolamento del Parco prevederà le necessarie specifiche nel rispetto di tale principio.

L'Ente di Gestione ha facoltà di regolamentare dettagliatamente attraverso il Regolamento l'escursionismo, la caccia fotografica e tutte le altre attività che, in determinati luoghi e tempi, possono arrecare danno alla fauna che vive all'interno del Parco e del Pre-Parco; tale regolamentazione tiene conto dell'effettivo rischio rapportato alle varie zone, delle necessità dei cittadini residenti e della fruizione turistica.

Il posizionamento di capanni temporanei per l'osservazione, la fotografia naturalistica e la ricerca è soggetto al nulla osta dell'Ente di gestione.

Ogni turbativa nei confronti dei siti di nidificazione e riproduzione della fauna, con particolare riguardo alle attività fotografiche o di avvicinamento, ricreative, sportive ed economiche normalmente consentite, potrà essere temporaneamente e localmente vietata, fatta eccezione per i motivi di studio, di sorveglianza o per necessità di ordine gestionale; tale atto è di competenza dell'E.d.G.. Il Regolamento del Parco stabilirà criteri per l'indennizzo nel caso le misure prevedano modificazioni delle destinazioni d'uso degli assetti culturali in atto che comportino riduzione del reddito.

Nel Parco è vietato circolare con cani anche tenuti al guinzaglio, fatta eccezione per i cani al servizio dell'E.d.G. sotto il diretto controllo del personale del Parco. E' consentito circolare con i cani al guinzaglio esclusivamente sulle strade asfaltate, nelle aree attrezzate del Parco e nelle strade di accesso alle sedi del Parco, secondo le ulteriori prescrizioni dettate dal RP. I residenti hanno l'obbligo di custodire i cani.

Il Regolamento del Parco emanerà direttive opportune, finalizzate anche a:

- impedire la presenza di gatti vaganti negli ambienti naturali;*
- vietare l'allevamento brado o semi brado dei maiali domestici;*
- avviare programmi di cattura di cani e gatti vaganti;*
- avviare programmi di eliminazione delle popolazioni ferali di cani, gatti e piccioni eventualmente insediatesi;*
- vietare la detenzione di anatre domestiche in zone umide o corsi d'acqua.*

All'interno del Parco e del Pre-Parco, al di fuori dell'ambito venatorio, è vietato uccidere, catturare e disturbare volontariamente la fauna. E' altresì fatto divieto di manipolare, prelevare, detenere uova e nuovi nati ed in genere esemplari di fauna selvatica, con particolare riferimento ai piccoli di ungulati, ad eccezione delle pratiche gestionali operate dall'E.d.G., con proprio personale o

con persone all'uopo autorizzate. E' vietata all'interno del Parco e del Pre-Parco la raccolta per scopi privati di animali morti o parti di essi, così come di stanghe o trofei; il ritrovamento di ogni reperto dovrà essere segnalato all'E.d.G.

Per motivi di ricerca scientifica e di gestione faunistica è consentita la cattura temporanea di esemplari di fauna selvatica, previa autorizzazione da parte dell'E.d.G..

La gestione e la conservazione della fauna comportano anche la tutela dello stato sanitario delle specie selvatiche. Le analisi periodiche sulle specie più numerose e maggiormente a rischio epidemiologico saranno eseguite in collaborazione con il Servizio Veterinario della competente Az. U.S.L.

Nel territorio del Parco e del Pre-Parco, in caso di dimostrati squilibri o a scopo preventivo (a seguito di documentati monitoraggio), o in riferimento a specie di origine alloctona che mettano in crisi habitat e/o in difficoltà specie autoctone, soprattutto in riferimento a quelle soggette a particolare necessità di conservazione, l'E.d.G. può autorizzare, interventi di allontanamento, cattura e trasferimento ed eventuale abbattimento di esemplari di fauna, secondo le modalità stabilite da un apposito programma di intervento e dalla normativa vigente.

L'E.d.G. organizza le operazioni di cattura e gli abbattimenti, avvalendosi del personale del Parco o da persone all'uopo autorizzate, come previsto dalla L. 394/1991 e s.m., dalla L.R. 11/1988 e s.m. e dalla L.R. 8/1994 e s.m.

L'E.d.G. collabora con il competente servizio provinciale al fine di mettere in atto misure utili alla prevenzione dei danni che potrebbero essere causati dalla fauna selvatica ad attività antropiche, in particolare al fine della distribuzione di materiali per la difesa delle colture e degli animali da cortile. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle attività agricole sono regolamentati dalla legislazione vigente.

3. Misure straordinarie per la tutela della fauna protetta

L'E.d.G., sentito il CTS, potrà decidere di particolari misure temporanee per la protezione dei siti riproduttivi di popolazioni di specie di interesse conservazionistico ad elevata vulnerabilità. In particolare, con riferimento alla Direttiva CEE 79/409 "Uccelli" e 43/92 "Habitat", per le seguenti famiglie:

1. *ARTROPODI:*

- a) *Coleotteri;*
- b) *Decapodi.*

2. *PESCI:*

- a) *Cobitidi;*
- b) *Cyprinidi.*

3. *ANFIBI:*

- a) *Salamandridi;*
- b) *Discoglossidi;*
- c) *Ranidi;*
- d) *Buфонidi;*
- e) *Hylidi.*

4. *RETTILI:*

- a) *Lacertidi;*
- b) *Colubridi;*
- c) *Scincidi;*
- d) *Emididi;*
- e) *Testudinidi.*

5. *UCCELLI:*

- a) *Ardeidi;*
- b) *Accipitridi;*
- c) *Falconidi;*
- d) *Caprimulgidi;*
- e) *Motacillidi;*
- f) *Laniidi;*
- g) *Burhinidi;*
- h) *Sternidi;*
- i) *Emberizidi.*

6. *MAMMIFERI:*

- a) *Gliridi;*
- b) *Mustelidi;*
- j) *Rhinolophidi;*
- k) *Vespertilionidi.*

Per la identificazione dei Generi e delle Specie, si fa riferimento alla relazione d'Analisi del Piano (A.3.a) e, per la gestione, alle Politiche d'intervento per il settore faunistico contenute nella relazione di progetto (P1.5.2) e individuate nelle Tav. P.2.f.

Ulteriori specie per cui l'attività di ricerca scientifica e di monitoraggio metta in evidenza la necessità di particolare tutela in

quanto di importanza conservazionistica per il Parco, potranno essere aggiunte all'elenco indicato che potrà essere aggiornato con il Regolamento del Parco.

Al fine di aumentare le conoscenze relativamente alla fauna esistente e potenziale del Parco e del Pre-Parco, per garantire una corretta conservazione e gestione, il Regolamento, sulla base delle indicazioni del P.T.P., individuerà le linee di ricerca sulle biocenosi faunistiche presenti nel territorio dell'Area Protetta. Saranno inoltre attivati studi e ricerche riguardanti l'impatto delle infrastrutture lineari e puntuali sulla fauna, finalizzati alla progettazione di interventi volti a limitarne gli esiti negativi sulle specie animali.

4. Attività venatoria – prescrizioni e indirizzi

Nelle zone B e C del Parco è vietato l'esercizio venatorio, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente; sono consentiti interventi di controllo secondo quanto stabilito dall'art.7 comma 2 della L.R. 11/88 e s. m., dalla 8/94 e s. m., dalla L. 394/91 e dalla L. 157/92.

Nella zona di Pre-Parco l'esercizio venatorio è ammesso, a norma di legge, in regime di caccia programmata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Parco.

L'attività cinegenetica potrà essere autorizzata solo sul territorio del Pre-Parco, secondo le indicazioni del Regolamento del Parco .

5. Pesca

Le attività di pesca non sono permesse sul territorio del Parco. Sono consentiti prelievi a scopo di studio, piani di limitazione volti a limitare il numero delle specie alloctone ed eventuali ripopolamenti con specie autoctone (volti esclusivamente a ristabilire situazioni drasticamente danneggiate e compromesse), operati direttamente dall'E.d.G., con mezzi idonei e regolamentati dal Regolamento del Parco, nel rispetto dei principi espressi dal P.T.P. Nel Pre-Parco l'attività di pesca verrà disciplinata dal Regolamento del Parco.

6. Monitoraggi da attivare

L'Ente di gestione, anche in attuazione dell'art.8, comma 4, D.P.R. n. 357/97, attiva un sistema di monitoraggio delle uccisioni o cat

Sostituisce l'Allegato 2 che viene eliminato.
--

ture accidentali delle specie faunistiche di importanza conservazionistica per il Parco.

Art.15 - Conservazione degli habitat naturali

1. Definizioni e finalità

La conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale caratterizzante il territorio del Parco, nonché il mantenimento del valore di biodiversità in esso presente, dovrà essere perseguita, in particolare, attraverso la tutela dei seguenti habitat naturali, e habitat di specie, di interesse conservazionistico comunitario presenti sul territorio dell'area:

a) habitat di importanza comunitaria (allegato I, direttiva 92/43 CEE):

- Lande e brughiere aride (Calluno-Ulicetalia), cod. habitat 4030;
- Castagneti (Laburno-Ostryon, Erythronio-Quercion petraeae), cod. Corine 91:41.9, cod. habitat 9260;

b) habitat proposti dalla regione Emilia-Romagna per l'inserimento nella lista di cui al punto a):

- Querceti a *Quercus cerris* e *Quercus petraea* dell'Appennino, cod. Corine 91:41.28, cod. habitat I032;
- Boschi misti di querce e carpini (Laburno-Ostryo: *Dryopterio-Ostryetum*), cod. Corine 91:41.176, cod. habitat I039.
- Vegetazione alonitrofila dei calanchi argillosi (cod. Corine 15.57).

c) habitat ad elevata rarità e vulnerabilità locale:

- Vegetazione a brugo (*Calluna vulgaris*).

Negli areali potenziali degli habitat sopraindicati a), b), c) individuati dagli elaborati di progetto sono favoriti i seguenti interventi:

- interventi di contenimento dello sviluppo e della diffusione delle specie alloctone;
- interventi di miglioramento strutturale;
- interventi atti a favorire le tipologie rare ed a elevata vulnerabilità.

d) habitat di specie di interesse comunitario (ambienti definiti da fattori abiotici e biotici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico):

- *Lucanus cervus* (Cervo volante) All.II Dir. 92/43;
- *Austropotamobius pallipes* (Gambero d'acqua dolce) All.II Dir. 92/43;
- *Cobitis tenia* (Cobite comune) All. II Dir. 92/43;
- *Phoxinus sanguinerola* (Sanguinerola) (proposta dal CTS Progetto Natura 2000);

- *Salamandra salamandra* (Salamandra pezzata) (proposta dal CTSR Progetto Natura 2000);
- *Triturus alpestris* (Tritone alpestre) (proposta dal CTS Progetto Natura 2000);
- *Triturus carnifex* (Tritone crestato) All.IV Dir. 92/43;
- *Bufo viridis* (Rospo smeraldino) All.IV Dir. 92/43;
- *Rana dalmatina* (Rana agile) All.IV Dir. 92/43;
- *Rana lessonae* (Rana dei fossi) All.IV Dir. 92/43;
- *Hyla arborea* (Raganella italiana) All.IV Dir. 92/43;
- *Emys orbicularis* (Testuggine palustre) All.II e IV Dir. 92/43;
- *Lacerta bilineata* (Ramarro) All.IV Dir. 92/43;
- *Podarcis sicula* (Lucertola campestre) All.IV Dir. 92/43;
- *Coluber viridiflavus* (Biacco) All.IV Dir. 92/43;
- *Elaphe longissima* (Saettone) All.IV Dir. 92/43;
- *Natrix tessellata* (Natrice tessellata)) All.IV Dir. 92/43;
- *Natrix maura* (Natrice viperina) (proposta dal CTS Progetto Natura 2000);
- *Chalcides chalcides* (Luscengola) (proposta dal CTSR Progetto Natura 2000);
- *Moscardinus avellanarius* (Moscardino) All.IV Dir. 92/43;
- *Rhinolophus hipposideros* (Rinolofo minore) All.II Dir. 92/43;
- *Myotis bechsteini* (Vespertilio di Bechstein) All.II Dir. 92/43;
- *Elyomys quercino* (Quercino) (proposta dal CTS Progetto Natura 2000);
- *Mustela putorius* (Puzzola) (proposta dal CTS Progetto Natura 2000);
- *Nycticorax nycticorax* (Nitticora) All. I Dir 79/409;
- *Egretta garzetta* (Garzetta) All. I Dir 79/409;
- *Milvus migrans* (Nibbio bruno) All. I Dir 79/409;
- *Ciucuc pygargus* (Albanella minore) All. I Dir 79/409;
- *Burhinus oedicnemus* (Occhione) All. I Dir 79/409;
- *Circus aeruginosus* (Falco di palude) All. I Dir 79/409;
- *Circus cyaneus* (Albanella reale) All. I Dir 79/409;
- *Falco columbarius* (Smeriglio) All. I Dir 79/409;
- *Falco peregrinus* (Falco pellegrino) All. I Dir 79/409;
- *Sterna hirundo* (Sterna comune) All. I Dir 79/409;
- *Caprimulgus europaeus* (Succiacapre) All. I Dir 79/409;
- *Alcedo atthis* (Martin pescatore) All. I Dir 79/409;
- *Anthus campestris* (Calandro) All. I Dir 79/409;
- *Lanius collurio* (Averla piccola) All. I Dir 79/409;
- *Lanius senator* (Averla capirossa) (proposta dal CTS Progetto Natura 2000);
- *Emberiza hortulana* (Ortolano) All. I Dir 79/409.

2. Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) – prescrizioni e indirizzi

I siti designati come “ Siti di Importanza Comunitaria” (S.I.C.) ai sensi dell’art.4, comma 4, della direttiva citata, e in conformità al Decreto Ministeriale 3/4/2000 art.1 e Allegato B, sono sottoposti alle misure di conservazione necessarie e opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie anche in recepimento di disposizioni regionali, statali e comunitarie allo scopo emanate nonché alla valutazione d’incidenza di cui all’art. 9 delle presenti norme.

L’Ente di gestione, in attuazione dell’art.105 della L.R. n. 3/99, attraverso le norme del presente PTP e le norme e le misure individuate dal RP provvede alla definizione di un Piano di gestione come previsto all’art.6 comma 1 della Direttiva Habitat 92/43 CEE; provvede inoltre alla valutazione dello stato di conservazione dei SIC ed al loro monitoraggio.

L’Ente di gestione provvede, anche in coordinamento ed in concorso con altri soggetti, ad individuare gli interventi per la conservazione e gestione dei S.I.C. attraverso progetti eligibili sul regolamento “LIFE” n. 1973/92/CEE e sue modificazioni.

Art.16 - Tutela del Paesaggio

Articolo Nuovo (secondo anche le Osservazioni della Regione pag. 19-20 – rif. paragrafo 5)

1. Indirizzi per la tutela del paesaggio

Gli elementi costitutivi del paesaggio del Parco e del Pre-Parco, riguardano complessivamente l'insieme dell'ambiente naturalistico e storico-monumentale del Parco Regionale Boschi di Carrega, caratterizzato dagli elementi fisici (geomorfologia), biologici (fauna e vegetazione) e antropici (beni culturali, storici e testimoniali).

Tali caratteri paesistici del Parco e del Pre-Parco sono tutelati dall'insieme delle norme generali e delle norme di zona; in particolare dalle disposizioni Generali di cui al Titolo I, capo I (art.1), dalle Disposizioni Comuni di cui al Titolo II, capo I (artt.10-11-12-13-14-15-17) e dalle norme relative alle singole zone di cui al Titolo II capo II (artt.23-24-25-26-27-28-29-30-31).

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme di attuazione si applicano le norme del P.T.P.R. approvato con deliberazioni C.R. n. 1338/93 e n. 1551/93.

2. Ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio.

a) “Parco Monumentale del Casino dei Boschi”

L'elemento del paesaggio costituito dal “Parco Monumentale del Casino dei Boschi”, come individuato alla Tav. P.2.c è interessato dai seguenti obiettivi generali di tutela:

- (i) conseguimento dell'assetto gestionale e proprietario mirato ad un utilizzo pubblico delle aree del parco storico;*
- (ii) realizzazione di interventi di conservazione del parco storico, che dovranno ricondursi, sul piano metodologico, ai principi di intervento espressi dalla “Carta dei giardini storici” o da successive iniziative approvate/patrociate dagli enti competenti. Gli interventi dovranno analizzare di minimo le seguenti componenti:*
 - architettoniche (struttura e morfologia di impianto, correlate ad un'analisi storica degli interventi, viabilità, percorsi, continuità con gli edifici esistenti soggetti a P.P.);*
 - vegetali (elenco tassonomico della dendroflora esistente e storica, emergenze arboree e floristiche, aspetti fitopatologici, comparti prativi);*
 - idriche (rapporti con il “reticolo idrografico della Canaletta di Sala”);*
 - geomorfologiche;*
 - ambientali (fauna).*

b) “Reticolo idrografico della Canaletta di Sala”.

L'area interessata è definita dal reticolo idrografico costituente la "Canaletta di Sala", e dagli ambiti dei sistemi ad essa collegati, in particolare bacini di raccolta, derivazioni/canalizzazioni, manufatti e strutture, come individuata dalla Tav. P.2.c.

Si caratterizza come un sistema idraulico complesso, risultato dall'integrazione del sistema idrografico esistente con interventi di canalizzazione delle acque realizzati a partire dal XVI secolo ed è interessato dai seguenti obiettivi generali di tutela:

- (i) recupero funzionale del reticolo idrografico esistente (Canaletta di Sala);*
- (ii) recupero ad uso didattico/divulgativo delle strutture esistenti d'interesse storico/culturale (ex centrale della Dinamo; grotta di M. Amalia);*
- (iii) messa in sicurezza degli invasi (controllo/monitoraggio e manutenzione delle dighe in terra), recupero/restauro delle opere di regolazione (scarichi di fondo, scolmatori);*
- (iv) modalità di intervento che rispettino e/o ripristino le tecnologie e i materiali originari.*

Art.17 - Tutela delle emergenze storico-culturali

1. Direttive per gli edifici e gli insediamenti storici di valore storico-architettonico e monumentale e storico-culturale e testimoniale

Il P.T.P., con apposita simbologia, individua nella tav. P.2.c:

- gli edifici di valore storico-architettonico, tra cui quelli vincolati dalla L. 1089/39;*
- gli edifici e gli insediamenti di pregio storico-culturale e testimoniale.*

Per tali edifici sono definiti gli interventi ammissibili negli stessi, in particolare: le destinazioni d'uso compatibili con la struttura, la tipologia dell'edificio e del contesto ambientale; le modalità di intervento secondo le seguenti categorie d'intervento:

- RS = Restauro Scientifico*
- RA = Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A*
- RB = Restauro e Risanamento Conservativo di tipo B*
- R = Ristrutturazione Edilizia*
- Manutenzione Ordinaria e Manutenzione Straordinaria.*

Per le definizioni delle sopraccitate categorie d'intervento si rinvia all'allegato 1, delle presenti norme.

**Sostituisce e modifica art.7
"Interventi sul patrimonio edilizio esistente – Modalità applicative – Edifici in contrasto con le norme di zona"**

2. Prescrizioni per le destinazioni e le trasformazioni d'uso e gli interventi edilizi

Per gli edifici di cui al precedente comma 1, è ammessa la destinazione d'uso per fini residenziali, per attività agrituristiche e di turismo rurale (ai sensi della L.R. n. 26/94), per attività agricole, per attività culturali e scientifiche, salvo diverse indicazioni definite nelle singole zone di cui agli artt. successivi.

Il cambio di destinazione d'uso è ammesso solo con le modalità di cui al successivo art.17bis.

Art.17bis - Trasformazioni di uso per edifici esistenti non connessi all'attività agricola

Articolo Nuovo

1. Prescrizioni per le destinazioni e le trasformazioni d'uso e gli interventi edilizi

1. *Nei limiti definiti nelle singole zone e comunque nel rispetto del precedente art.17, il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola si conforma, in coerenza con la L.R. 20/2000 art.A21, ai principi del successivo comma 2.*
2.
 - a) *Per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero: per fini residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola; per agriturismo; per turismo rurale; per attività didattiche, ambientali, culturali ricreative;*
 - b) *per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale, e comunque nei limiti consentiti per le singole zone;*
 - c) *i cambi di destinazione d'uso di cui alle precedenti lett.a-b, al fine di contenere il carico urbanistico, sono consentiti per ciascuna unità minima di intervento nel limite di incremento di una sola unità immobiliare destinata alla residenza rispetto al numero delle unità immobiliari destinate alla residenza esistenti alla data di approvazione delle presenti norme; per unità minima di intervento si intende quella definita dai PRG vigenti di ciascun Comune (quali ad es. le "Unità di Paesag*

- gio” per il Comune di Collecchio o le zone “A” del Comune di Sala Baganza) oppure – qualora non definita dal PRG vigente – i limiti di proprietà esistenti alla data di approvazione delle presenti norme.*
- d) gli interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso sono subordinati all’esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l’urbanizzazione e per la mobilità;*
 - e) non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonché dei pro-servizi.*
- 3. L’attuazione degli interventi di recupero di cui al comma 2 comporta per le unità poderali agricole cui erano asserviti gli edifici riutilizzati a fini non agricoli, i seguenti limiti a nuove edificazioni, anche a seguito di frazionamento:*
- a) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione abitativa, è esclusa la possibilità di realizzare nuovi edifici abitativi connessi all’agricoltura;*
 - b) nel caso di recupero di edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, la realizzazione di nuovi manufatti funzionali all’esercizio dell’agricoltura è comunque precluso per 10 anni dalla trascrizione di cui al comma 4. Successivamente, tali interventi sono subordinati alla verifica da parte del Comune dell’esistenza di sopravvenute esigenze dell’azienda, conseguenti alla riconversione dei sistemi di produzione agricola.*
- 4. I limiti alla capacità edificatoria delle unità poderali agricole, previsti dal comma 3, sono trascritti a cura e spese degli interessati presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, contemporaneamente alla variazione nella iscrizione catastale degli edifici non più connessi all’agricoltura.*
- 5. Gli interventi di recupero con cambio di destinazione d’uso possono essere subordinati ad una convenzione con il comune con la quale il proprietario si impegna, in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all’art. 3 della Legge n. 10 del 1977, alla realizzazione in tutto o in parte delle infrastrutture e dei servizi di cui al quarto capoverso del comma 2 ovvero di talune opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale dell’area.*

Art.18 - Attività agricole

**Sostituisce e modifica art.16
“Norme generali riguardanti l’agricoltura”**

1. Finalità per l'attività agricola

Il P.T.P., anche attraverso i successivi strumenti di gestione e attuazione, ha come finalità la tutela del paesaggio agrario del Parco e del Pre-Parco, la tutela dell'attività agricola e la promozione dell'agricoltura sostenibile e compatibile con la conservazione e la valorizzazione degli assetti paesaggistici e del patrimonio naturale. In tal senso l'attività agricola ha come obiettivi il reddito dell'agricoltore, la tutela dell'operatore agricolo e del consumatore, la qualità delle produzioni e la conservazione nel tempo delle risorse naturali dalle quali dipende.

L'Ente di gestione si impegna a prevedere misure, a promuovere iniziative specifiche, in particolare per la certificazione delle produzioni locali tipiche di qualità, ad acquisire e assegnare finanziamenti finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sostenibile, della zootecnia non intensiva e alla tutela del paesaggio agrario.

2. Prescrizioni e indirizzi

Fatte salve le prescrizioni specifiche per ciascuna zona, di cui al Titolo II Capo II delle presenti norme, sono individuate le seguenti prescrizioni e indirizzi:

- *lo spandimento dei liquami è consentito sulla base delle prescrizioni fornite dalla Carta Provinciale degli spandimenti approvata con delibera della Giunta Provinciale in data 7.12.2000 con atto n. 976, e comunque limitatamente alle seguenti zone e tipologie colturali:
nella zona B₁ solamente nei coltivi in rotazione,
nella zona C e nel Pre-Parco nelle aree agricole,
attraverso l'autorizzazione allo spandimento secondo le vigenti norme e secondo quanto previsto dalla L.R. 50/95;*
- *il diserbo dei fossi deve essere realizzato con mezzi meccanici e manuali; il diserbo delle sponde dei rii deve essere realizzato con modalità concordate con l'E.d.G.;*
- *gli sfalci dovranno essere attuati preferibilmente con metodi adatti alla salvaguardia dei nidi e dei nuovi nati, anche con la apposizione di barre di involo sulle falciatrici. L'E.d.G. potrà prevedere nel Regolamento metodi di controllo degli sfalci ed eventuali misure di opportuno indennizzo per gli agricoltori che accetteranno di applicare misure preventive alla uccisione della fauna selvatica durante le normali pratiche agricole;*

- non sono ammessi interventi di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, che non siano finalizzati al consolidamento di strade, sentieri, di edifici in condizioni di rischio statico e alle opere di difesa del suolo e sgombero delle acque, previo nullaosta dell'E.d.G.;
- non è ammessa la distruzione della viabilità agricola minore (sentieri e carraie);
- la lotta antiparassitaria deve essere condotta utilizzando preferibilmente metodi biologici e integrati;
- non sono ammesse le attività agricole di allevamento intensivo, intendendo per allevamenti intensivi quelli con rapporto UBA/ha di S.A.U. superiore a due (elevabili a 2.5 in presenza di un piano di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici) ai sensi del DLgs. 29/05/99 n. 152, che recepisce la Direttiva n. 91/676/CE (Direttiva Nitrati);
- i Piani di Sviluppo Aziendale sono soggetti a parere di conformità ai sensi dell'art. 4 delle presenti norme.

Art.19 - Agriturismo e turismo rurale

1. Indirizzi

L'agriturismo ed il turismo rurale, di cui alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26, sono ammessi nella zona C del Parco e nel Pre-Parco, salvo diverse specifiche puntuali nell'ambito del PP.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo di cui all'art.7 delle presenti norme, l'Ente di Gestione può promuovere presso i proprietari la formazione di iniziative in tal senso, fornendo assistenza tecnica per la redazione dei progetti e per l'accesso ai finanziamenti previsti dalle leggi vigenti e per l'inserimento prioritario delle aree del Parco e del Pre-Parco nei Programmi Regionali previsti dalle normative vigenti, oltre che la promozione pubblica delle iniziative.

Art.20 - Educazione ambientale

1. Educazione ambientale

Il Parco promuove le attività di educazione ambientale in rapporto con il mondo scolastico e garantisce la migliore diffusione pubblica dei contenuti e degli obiettivi del Parco stesso attraverso l'attivazione di programmi e progetti in collaborazione con Enti

Articolo Nuovo ad integrazione degli artt.17-18 delle presenti NdA (secondo anche le Osservazioni della Regione pag.26-27 – Destinazioni d'uso)

Articolo Nuovo ad integrazione dell'art.1 delle presenti NdA

pubblici, con Enti culturali e di ricerca e con le associazioni e il volontariato. Il Parco potrà avvalersi di collaboratori esterni per la realizzazione di iniziative di fruizione organizzata e attuerà programmi di formazione per promuovere sia il volontariato che l'occupazione giovanile con riferimento all'attivazione di figure impegnate nelle attività di gestione e divulgazione, didattica e di guida naturalistica.

Le iniziative destinate alla scuola si rivolgono sia ai docenti che agli studenti e possono essere svolte sia sul territorio del Parco che presso sedi esterne.

Art.21 - Ricerca scientifica

Articolo Nuovo ad integrazione dell'art.1 delle presenti Nda

1. Attività di ricerca scientifica

L'E.d.G. promuove e coordina la ricerca scientifica per la gestione del proprio territorio, per l'attività di educazione ambientale e per l'approfondimento delle conoscenze sugli ecosistemi. L'Ente di gestione predisporrà un Piano per la ricerca scientifica, che deriverà dalle esigenze espresse dal P.T.P. nelle singole discipline; queste ricerche di settore, tramite un'adeguata pianificazione, dovranno integrarsi in una descrizione sistemica; in particolare il Parco attiverà ricerche nell'ambito della tutela della vegetazione e della fauna.

2 Attività di monitoraggio

Al fine del controllo dinamico degli effetti ambientali , degli interventi di trasformazione e conservazione degli habitat, al fine di contribuire alla ricerca scientifica e di fornirsi degli strumenti necessari ad una adeguata informazione sulle attività gestionali svolte, l'E.d.G. promuove attività di monitoraggio ambientale, le cui azioni saranno tendenzialmente inquadrare in un unico sistema organizzato per diversi tematismi:

- condizioni fisiche;*
- conoscenza degli habitat;*
- monitoraggio delle specie;*
- monitoraggio delle modalità di fruizione;*
- monitoraggio delle attività compatibili.*

I risultati di tali monitoraggi potranno indicare all'E.d.G. l'opportunità di prevedere misure temporanee straordinarie di sicurezza, per il conseguimento dei fini conservazionistici del Parco opportunamente assunte.

Art.22 - Recinzioni

Allo scopo di consentire la circolazione della fauna e per la continuità degli habitat, nel territorio del Parco e del Pre-Parco le recinzioni sono soggette al nulla osta di cui all'art. 5 delle presenti norme, sulla base delle seguenti prescrizioni:

- a) nel territorio del Parco e del Pre-Parco, per la tutela della fauna, le recinzioni dei boschi e delle aree agricole sono consentite esclusivamente mediante l'utilizzo di materiale legnoso e/o siepi arbustive, sulla base delle prescrizioni dettate dal Regolamento del Parco. Nel territorio del Parco e del Pre-Parco è consentita la recinzione anche con rete metallica dei vigneti, degli orti familiari, dei frutteti e degli interventi di rimboschimento, sulla base delle prescrizioni dettate dal Regolamento del Parco.*
- b) Nel territorio del Parco e del Pre-Parco sono consentite le misure di interdizione temporanea, mediante il sistema delle corde elettriche, nei confronti degli animali selvatici a protezione delle attività agricole e forestali, sulla base delle prescrizioni dettate dal Regolamento del Parco.*
- c) Nel territorio del Parco e del Pre-Parco le recinzioni delle pertinenze delle abitazioni sono ammesse, sulla base delle prescrizioni dettate dal Regolamento del Parco.*
- d) Nelle aree di proprietà pubblica sono ammesse recinzioni per finalità connesse alla gestione faunistica o alla sperimentazione scientifica.*
- e) E' in ogni caso vietato l'uso del filo spinato.*
- f) La sostituzione delle recinzioni esistenti deve avvenire secondo le modalità sopra indicate.*
- g) E' consentito il mantenimento delle recinzioni in rete metallica che si trovano a fianco della viabilità di intenso traffico veicolare, per la sicurezza pubblica e per la tutela della fauna selvatica.*

Articolo Nuovo in sostituzione degli articoli: 8c.1; 15c.7; 16c.3-4-5-7-8; 26c.7 (art.5) (secondo le Osservazioni della Regione pag.42)
--

Capo II - ARTICOLAZIONI DEL TERRITORIO IN ZONE

Art. 23- *Articolazione del territorio e suddivisione in zone*

1. Le norme di Zona del P.T.P. sono state elaborate ed articolate attraverso un'appropriata combinazione di:
 - a) usi del territorio e fini di valorizzazione e salvaguardia dei valori ambientali;
 - b) modalità d'intervento;
 - c) norme di carattere gestionale o particolare sulla fruizione.
2. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli e così come risulta dagli elaborati grafici del P.T.P., il territorio ricompreso nel Parco è suddiviso nelle seguenti zone omogenee, così come previsto dalla L.R. n. 11/88 e s.m.:
 - ZONA B di protezione generale;
 - a) *sottozona* B₀ di protezione orientata;
 - b) *sottozona* B₁ di prevalente valore naturale ed ambientale;
 - c) *sottozona* B₂ di prevalente valore storico monumentale.
 - ZONA C di protezione speciale;
 - ZONA di Pre-Parco.

**Modifica art.21
"Articolazione del territorio
e suddivisione in Zone"**

Art.24 - *Zona B: zona protezione generale*

1. Descrizione e obiettivi

La zona B di protezione generale si configura come l'ambito di protezione della maggior parte del territorio del Parco, caratterizzata dalla compresenza di: formazioni vegetali e boschive di origine naturale o antropica; formazioni geologiche e geomorfologiche (terrazzi e calanchi nella parte meridionale); un sistema di acque – rii – naturali e artificiali, fra cui invasi d'acqua di seguito definiti "laghi"; aree prative intercluse; edifici di valore storico-monumentale con le rispettive aree di pertinenza a "giardini storici"; comunità biologiche e loro habitat.

**Sostituisce e modifica art.23
"Zona B di protezione generale"**

Il pregio paesaggistico di questi contesti ambientali comporta che la gestione ne persegua, come obiettivo generale, la conservazione e la riqualificazione ecologica. La presente norma stabilisce i criteri per la protezione rigorosa di suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna. Nella zona sono fatte salve le prescrizioni delle sottozone di cui ai successivi artt.25-26-27 e consentite le attività di seguito elencate, le quali, se condotte con opportune modalità, potranno efficacemente perseguire i fini di protezione della stessa.

2. Attività consentite

Sono consentite:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, riequilibrio ecologico, ripristino della qualità di aria, acqua e suolo);*
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia e al recupero del patrimonio testimoniale storico-culturale;*
- le attività di ricerca scientifica, la didattica, la fruizione e le attività culturali;*
- le attività agricole, escluse quelle di allevamento zootecnico, secondo gli indirizzi e le norme di cui ai seguenti artt.26-27 e secondo gli indirizzi generali e le prescrizioni di cui all'art.18;*
- le attività selvicolturali, secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui all'art. 13 delle presenti norme;*
- la residenza, secondo le norme di cui ai seguenti commi 3, 4 e 5;*
- le attività escursionistiche, la mobilità pedonale, ciclabile ed equestre esclusivamente sui sentieri indicati dal P.T.P. (tav. P.2.d) e nel rispetto di eventuali limitazioni stabilite dal RP o dall'E.d.G. in funzione di particolari situazioni;*
- la mobilità veicolare esclusivamente sulle strade indicate dal piano (tav. P.2.d);*
- la infrastrutturazione tecnologica secondo le norme di cui al seguente comma 6.*

3. Prescrizioni per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie

È vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare costruzioni esistenti ed eseguire altre opere che non siano specificatamente rivolte alla tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

4. Norme per l'intervento su edifici esistenti

Su tutti gli edifici esistenti sono ammessi interventi di cui al precedente art.17. È consentito il cambio di destinazione d'uso finalizzato all'insediamento solo delle seguenti attività: ricerca scientifica, coltivazione agricola e residenza; il cambio d'uso per funzioni residenziali non connesse all'agricoltura è ammesso limitatamente agli edifici riconosciuti come emergenze storico-culturali, di cui all'art.17 e nei limiti di cui all'art.17bis comma c.

5. Prescrizioni per il cambio d'uso degli edifici esistenti

Gli interventi sugli edifici esistenti con cambio di destinazione d'uso residenziale, oltre a quanto definito dal precedente comma e dall'art17bis delle presenti norme, sono comunque subordinati alla realizzazione di opere necessarie alla tutela e riqualificazione paesaggistica e ambientale, finalizzate principalmente alla difesa della qualità del paesaggio e al presidio del territorio, al fine di salvaguardarlo da fenomeni di dissesto conseguenti all'abbandono delle attività agricole tradizionali. Tali opere saranno prescritte dall'Ente di Gestione in sede di redazione del nulla osta di cui all'art. 5.

I Comuni potranno rilasciare le Concessioni e/o Autorizzazioni solo previo inserimento delle suddette prescrizioni nell'atto autorizzativo, eventualmente prevedendo la stipula di apposite convenzioni o altri atti, in conformità a quanto previsto all'art17bis comma 5 delle presenti norme.

6. Prescrizioni per la realizzazione di infrastrutture

Le infrastrutture per la mobilità (pedonale, ciclabile e veicolare) nonché quelle per il parcheggio, sono ammesse all'interno della zona B esclusivamente se indicate dal P.T.P.

Le infrastrutture tecnologiche per:

- *il trattamento distribuzione e stoccaggio di fonti energetiche (energia elettrica, gas);*
- *la trasmissione di informazioni, suono, immagini, dati mediante reti di condutture (linee telefoniche, cablaggio con fibre ottiche, ...);*
- *la captazione, potabilizzazione, adduzione di acqua mediante reti di condutture;*
- *la raccolta dei reflui mediante reti di condutture, il loro trattamento e smaltimento;*

sono ammesse, nella zona B, per impianti di rilevanza locale solo se interrati e preferibilmente in corrispondenza di tracciati stradali esistenti. Non è ammesso il rinnovo di impianti esistenti non interrati, ad esclusione degli interventi puntuali di ordinaria manutenzione.

7. Sottozone

La Zona B è altresì suddivisa nelle seguenti Sottozone omogenee, i cui indirizzi di protezione generale sono definiti ai successivi artt.25-26-27:

- *B₀: zona a protezione orientata, porzione di territorio (il cui epicentro coincide con la zona del "Favale") che presenta il maggior grado di naturalità e biodiversità, in cui l'ecosistema viene controllato con metodi scientifici;*
- *B₁: zona a prevalente valore naturale ed ambientale, comprendente, le aree boscate, nonché le aree prative intercluse e i laghi della Navetta, dei Pini, della Vigna;*
- *B₂: zona a prevalente valore storico monumentale comprendente: l'area del Casino dei Boschi, del Ferlaro e l'ambito di collegamento e le zone umide relative ai laghi della Svizzera, della Grotta, di Ponte Verde.*

Art.25 - Sottozona B₀: zona protezione orientata

1. Descrizione e obiettivi

La sottozona "B₀" è costituita dalla porzione di territorio (il cui epicentro coincide con la zona del "Favale") che presenta il maggior grado di naturalità e biodiversità, in cui l'ecosistema viene controllato con metodi scientifici. Per l'insieme di caratteristiche geomorfologiche (calanchi), vegetazionali e zoologiche, tale zona assume il massimo valore naturalistico e paesaggistico rispetto alle finalità del Parco e deve essere protetta in modo orientato.

Nella zona sono consentite le attività di seguito elencate, che comunque siano indirizzate al miglioramento ambientale e rivolte alla conservazione dell'ambiente e alla sua evoluzione verso un equilibrio naturale. Dette zone sono tutelate e gestite con finalità esclusivamente ecologiche, di ricerca e didattica.

2. Attività consentite

Sono consentite solo le attività e gli interventi direttamente finalizzate al recupero e alla riqualificazione paesistico-ambientale, alla tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, nonché al rafforzamento, alla ricostruzione e alla valorizzazione dei caratteri di naturalità e al consolidamento idrogeologico; tali attività sono circoscritte ai seguenti settori:

- a) Gestione agrosilvicolturale;
- b) Gestione faunistica;
- c) Ricerca e didattica.

In particolare:

- *l'accesso e la mobilità sono consentiti esclusivamente secondo le modalità di cui ai successivi artt.32 e 33 e quelle stabilite dal Regolamento del Parco;*
- *è prescritto il mantenimento dei prati permanenti in attualità di coltivazione al momento di approvazione del P.T.P..*

Nelle zone di cui al presente articolo vige, comunque, il divieto assoluto di antropizzare le aree ivi ricomprese, promuovendo il progressivo abbandono e/o demolizione controllata dei contenitori esistenti. Eventuali deroghe sono consentite all'E.d.G. per interventi finalizzati al mantenimento della biodiversità florofaunistica ed alle attività di ricerca e didattica.

Art.26 - Sottozona B₁ a prevalente valore naturale e ambientale

1. Indirizzi di protezione generale e prescrizioni particolari

Nella Sottozona B₁ è preminente la conservazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici caratterizzati dalle zone boscate, dai prati interclusi, dai rii e dai laghi.

I movimenti di terra, ammessi nei limiti di cui all'art. 18, comma 2, dovranno essere sottoposti ad attente verifiche, e i relativi progetti di esecuzione, soggetti al nullaosta dell'E.d.G., dovranno es

Sostituisce e modifica art.24 "Sottozona B₁ a prevalente valore naturale e ambien- tale"
--

sere corredati da una perizia geologica che ne garantisca la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi della presente norma.

E' prescritto il mantenimento dei prati permanenti in attualità di coltivazione al momento di approvazione del P.T.P.; eventuali deroghe sono consentite all'E.d.G. per interventi finalizzati al mantenimento della biodiversità florofaunistica ed alle attività di ricerca e didattica.

Art.27 - Sottozona B₂ a prevalente valore storico-monumentale

1. Indirizzi di protezione generale e prescrizioni particolari

Nella Sottozona B₂ è preminente:

- la conservazione, la valorizzazione e il recupero degli edifici storici-monumentali e delle rispettive aree di pertinenza e dei giardini storici-monumentali;
- la tutela dell'ambiente e del paesaggio del patrimonio forestale, dei laghi e delle rispettive zone umide (habitat dei laghi della Svizzera, della Grotta e Ponteverde);

I movimenti di terra, ammessi nei limiti di cui all'art. 18, comma 2, dovranno essere sottoposti ad attente verifiche, e i relativi progetti di esecuzione, soggetti al nullaosta dell'E.d.G., dovranno essere corredati da una perizia geologica che ne garantisca la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi della presente norma.

E' prescritto il mantenimento dei prati permanenti in attualità di coltivazione al momento di approvazione del P.T.P.; eventuali deroghe sono consentite all'E.d.G. per interventi finalizzati al mantenimento della biodiversità florofaunistica ed alle attività di ricerca e didattica.

Art.28 - Zona C: Zona di protezione speciale

1. Descrizione e obiettivi

La zona C di protezione speciale si configura come l'ambito a vocazione prevalentemente agricola del Parco, in cui sviluppare politiche di tutela della attività agricola, relazionando, per una parte del Parco, le emergenze naturalistiche e protette della zona B con gli altri contesti esterni del Parco; la zona a nord coincide morfologicamente con i "terrazzi" a scarsa presenza di bosco e la zona

Sostituisce e modifica art.25 "Sottozona B₂ a prevalente valore storico- monumentale"

Sostituisce e integra art.26 "Zone S di protezione spe- ciale"

a sud con la morfologia del paesaggio delle colline con argille plioceniche.

2. Attività consentite

- Le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente e delle sue componenti (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico, riequilibrio ecologico, ripristino, mantenimento e miglioramento della qualità delle acque superficiali, in particolare il rio Manubiola e il rio Scodogna);*
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;*
- le attività di ricerca scientifica, la didattica, la fruizione e le attività culturali;*
- la residenza, secondo quanto prescritto dal seguente comma 3;*
- le attività agrituristiche e di turismo rurale secondo le modalità di cui all'art.19 delle presenti norme;*
- le attività forestali, l'arboricoltura, le attività agricole agricole, comprese quelle di allevamento zootecnico non intensivo, con le modalità e secondo le prescrizioni e gli indirizzi di cui agli artt. 13 e 18 delle presenti norme;*
- i movimenti di terra, ammessi nei limiti di cui all'art. 18, comma 2, eventualmente necessari per la manutenzione di infrastrutture stradali o a lavori di consolidamento di strutture edilizie dovranno essere sottoposti ad attente verifiche, e i relativi progetti di esecuzione dovranno essere corredati da una perizia geologica che ne garantisca la fattibilità e la compatibilità con gli obiettivi della presente norma;*
- è vietata ogni nuova costruzione, ad eccezione di quanto definito al successivo comma 3, capoverso 2;*
- L'E.d.G. attiverà adeguati controlli e garanzie sulle attività in essere, con riguardo ai rischi di inquinamento in particolare dei corsi d'acqua.*

3. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie

3.1. *Per gli edifici esistenti individuati come edifici di valore storico-culturale di cui all'art.17 delle presenti norme valgono le seguenti prescrizioni: è ammesso il cambio di destinazione d'uso, nell'ambito delle attività consentite al precedente comma 2, in conformità alle prescrizioni di cui all'art.17bis delle presenti norme.*

3.2. *Per gli edifici esistenti non individuati come edifici storico-testimoniali di cui all'art.17 delle presenti norme, valgono le seguenti prescrizioni:*

3.2.1. *Per gli edifici connessi all'agricoltura (residenziali e non) e per gli edifici residenziali non connessi all'attività agricola alla data di approvazione delle presenti norme, è ammesso il cambio di destinazione d'uso, nell'ambito delle attività consentite al precedente comma 2, in conformità alle prescrizioni di cui all'art.17bis, e sono consentiti ampliamenti, nella misura massima del 20 % della volumetria esistente e, comunque, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche compositive dell'edificato preesistente; la realizzazione di tali ampliamenti è subordinata alla realizzazione degli interventi di cui all'art.17bis, comma 2 delle presenti norme.*

Il limite sopracitato del 20% resta comunque l'ampliamento massimo anche in presenza di richiesta di Piano di Sviluppo Aziendale.

3.2.2. *Per gli edifici non residenziali e non connessi all'agricoltura, sono consentite trasformazioni d'uso solo per funzioni accessorie alla residenza, senza ampliamenti.*

3.3. *È vietata la costruzione di nuove serre con strutture fisse, ad esclusione delle infrastrutture a servizio del Vivaio Forestale di Ponte Scodogna.*

Sostituisce e modifica art.7, comma 1, lett. b (secondo anche le Osservazioni della Regione pag. 58)

Art.29 - Zona di Pre-Parco

Sostituisce e integra art.29 "Zone D di Pre-Parco"

1. Descrizione e obiettivi

La zona di Pre-Parco assolve alla funzione di relazione tra Parco e territorio esterno, in considerazione anche della vicinanza dei centri abitati (capoluoghi e frazioni) dei Comuni di Collecchio e Sala Baganza; anche nella zona di Pre-Parco si dovranno sperimentare modalità di sviluppo delle attività umane compatibili con

l'ambiente naturale e, in tal senso, l'Ente di gestione si impegna ad attivare specifiche azioni di promozione.

2. Attività consentite e indirizzi urbanistici

Sono da considerarsi non in contrasto con le finalità del Parco, e quindi ammissibili nella zona di Pre-Parco, solo le seguenti attività:

- le attività direttamente finalizzate alla tutela dell'ambiente (mantenimento e manutenzione dell'assetto morfologico e idrogeologico, riequilibrio ecologico, mitigazione e risarcimento di manomissioni, ripristino della qualità di aria, acqua e suolo);*
- le attività direttamente finalizzate alla salvaguardia del patrimonio testimoniale storico-culturale;*
- le attività di ricerca scientifica e didattica;*
- le attività agricole, comprese quelle di allevamento zootecnico non intensivo, cioè con caratteristiche diverse da quelle elencate nell'art.6 della L.R. 29/01/1983 n°7;*
- la gestione faunistica e l'attività venatoria, secondo quanto stabilito all'art. 14 delle presenti norme;*
- le attività selvicolturali e l'arboricoltura, di cui all'art. 13 delle presenti norme;*
- la residenza;*
- le attività agrituristiche e di turismo rurale di cui al precedente art.19;*
- le attività culturali e ricreative, prive di effetti significativi di inquinamento;*
- la mobilità pedonale, ciclabile ed equestre nel rispetto di eventuali limitazioni e modalità stabilite dal RP;*
- la mobilità veicolare, ove non in contrasto con quanto previsto dall'art.32;*
- la infrastrutturazione tecnologica secondo le norme ordinarie vigenti;*
- le recinzioni, secondo quanto stabilito all'art. 22 delle presenti norme.*

E' vietata in ogni caso la sosta di ovini transumanti; possono transitare attraverso il territorio di Pre-Parco solo se chi ne è responsabile è in possesso dei certificati sanitari di legge.

Per tutte le pratiche colturali volte alla riduzione del carico chimico, per tutte le azioni di riqualificazione sotto il profilo paesaggistico e ambientale, etc., qualora oggetto di regolamenti Comunitari, le aziende agricole del Pre-Parco si considerano prioritarie, ai fini dell'accesso ai premi previsti da detti Regolamenti e dai Pro

grammi regionali di attuazione, alla stessa stregua delle aziende ricadenti nel Parco.

Per gli edifici di valore storico-culturale individuati nella tavola P2c, valgono le categorie d'intervento di cui all'art.17 delle presenti norme e nel rispetto degli indirizzi del seguente comma; nell'ambito di tali categorie di intervento i cambi di destinazione d'uso sono regolati dalle norme dei PRG vigenti.

Per gli edifici esistenti non individuati come edifici di valore storico-culturale di cui all'art.17, per le nuove costruzioni e ampliamenti valgono le norme di P.R.G.; devono comunque essere rispettati i seguenti indirizzi:

- si dovranno adottare tipologie edilizie, caratteristiche architettoniche e materiali da costruzione appartenenti alla tradizione locale e allo specifico contesto insediativo;*
- si dovranno valutare le collocazioni dei nuovi fabbricati in rapporto alle caratteristiche morfologiche e ambientali dei siti;*
- si dovranno prevedere interventi volti all'insediamento paesaggistico e ambientale dei nuovi fabbricati attraverso la realizzazione di adeguati allestimenti delle aree verdi di pertinenza.*

Capo III - STRUMENTI ATTUATIVI

Art.30 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite Piano Particolareggiato

La tavola P.2.b individua, all'interno del Parco, alcune aree di particolare interesse storico-insediativo e/o naturalistico, che necessitano di interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale e/o urbanistica; la complessità di tali situazioni rende opportuna l'attuazione degli interventi tramite Piano Particolareggiato (PP) di iniziativa comunale di cui all'art.2 delle presenti norme e come previsto dall'art.7, comma 6, lettera d) della L.R. n. 11/88.

Art.31 - Aree di riqualificazione ambientale da attuarsi tramite PP

P1 - "Casino dei Boschi"

Gli interventi di riqualificazione da attuarsi tramite PP, interessano l'area individuata nella tav. P.2.c con la sigla P1 in zona B2, coincidente con gli edifici dell'insediamento storico-monumentale "Casino dei Boschi" ed è soggetta ad un Piano di Recupero (PdR) già approvato con delibera di C.C. n° 41 del 31/07/1992 (Comune di Sala Baganza), le cui modalità di intervento sono giudicate coerenti con le finalità e gli obiettivi del P.T.P.

Sostituisce e modifica: art.33 "Piani Particolareggiati di Iniziativa Pubblica" art.34 "Piani di Recupero"

Capo VI - SISTEMA DELLA ACCESSIBILITÀ E DELLA FRUIZIONE DEL PARCO

Art.32 - Sistema delle infrastrutture per l'accesso al Parco

1. Definizione

Il sistema di accessibilità è definito dall'insieme dei percorsi di attraversamento e collegamento interni al Parco e al Pre-Parco ed ai punti di accesso ad essi collegati, così come individuati dalla tav. P.2.d.

2. Tipologia dei percorsi carrabili e della rete sentieristica

2.1 I percorsi carrabili sono costituiti dalle principali strade esistenti (comunali) di avvicinamento e che si collegano alle altre strade (comunali o provinciali) esterne al Parco e da altre strade esistenti, che garantiscono il collegamento interno alle residenze e sono di collegamento all'attività agricola.

Per tali strade il traffico veicolare a motore può essere regolamentato su proposta dell'E.d.G. e/o degli Enti territorialmente competenti.

2.2 La rete sentieristica garantisce la completa e opportuna accessibilità al territorio del Parco.

I sentieri sono classificati in:

- percorsi solo pedonali;*
- percorsi pedonali, ciclabili ed equestri.*

I percorsi esistenti, non identificati in cartografia, se resi accessibili alla fruizione pubblica, sono da considerare solo pedonali.

La tav. P.2.d indica i nuovi tratti di percorso da realizzarsi a cura dell'Ente di Gestione.

Le modalità per l'accesso ai percorsi saranno disciplinate dal Regolamento del Parco; il Regolamento potrà anche individuare eventuali e opportune forme di accordo con privati per l'accesso a sentieri o tratti di essi in loro proprietà.

<p>Sostituisce e modifica: Allegato 1 "Norme per la fruizione pubblica" art.18 "Disciplina della viabilità e parcheggi" Pertanto l'Allegato 1 viene abrogato</p>

3. Punti di accesso

Le tavole di piano individuano i punti di accesso, classificati in:

- Punti di accesso principali:

Sono i punti di accesso raggiungibili con mezzi motorizzati e serviti da aree di parcheggio e dove concentrare le attrezzature a servizio del visitatore; tali punti sono identificati nel comune di Collecchio, accesso ed area attrezzata "Serraglio", e nel comune di Sala Baganza, accesso ed area attrezzata "Case Nuove" ed accesso e area attrezzata "Talignano".

- Punti di accesso secondari:

Sono i punti di accesso raggiungibili con mezzi motorizzati, ma prioritariamente destinati a percorrenze a piedi, in bicicletta o a cavallo ed identificati nelle seguenti località:

Parco Nevicati, Segalara, Cafragna, Torre dei Borriani, strada S. Vitale, il Montale ed il Castellaro.

Il Piano individua inoltre i Punti Panoramici (Maiatico, Via Capanna).

Le funzioni e gli obiettivi progettuali dei punti di accesso principali sono individuate al successivo art. 33.

I punti di accesso secondari ed i punti panoramici sono localizzati sulla viabilità secondaria di avvicinamento al Parco; sarà cura dell'EdG la segnalazione in loco mediante opportuna cartellonistica.

Art.33 - Strutture e aree ad uso pubblico esistenti e di progetto

1. Definizione

I seguenti immobili ed aree, localizzati nella tavola P.2.c e specificatamente individuati negli stralci cartografici in scala 1:5000 allegati alle presenti norme, in quanto finalizzati alla gestione dell'area protetta, sono da considerare immobili e beni da destinare ad uso pubblico ai sensi dell'art.7, comma 6, lett. b, della L.R. n. 11/88 e s. m.

2. Aree ed immobili ad uso pubblico

Sono da considerarsi aree ed immobili ad uso pubblico, funzionali alle attività gestionali del Parco, le seguenti strutture:

<p>Sostituisce e modifica: Allegato 1 "Norme per la fruizione pubblica" art.19 "Fruizione pubblica" art.20 "Aree da destinarsi ad uso pubblico e infrastrutture"</p>

- A) Strutture del Parco*
a₁ Centro Parco Casinetto
a₂ Centro Visite Renzo Levati
a₃ Casa Rossa – Centro Recupero Fauna
a₄ Vivaio Forestale Scodogna
a₅ Favale
a₆ Casotto del Lago della Svizzera
a₇ Centralina della Dinamo

- B) Aree attrezzate/sosta*
b₁ Il Serraglio
b₂ Case Nuove
b₃ Talignano
b₄ Levati
b₅ Bovaia

3. Attuazione

La realizzazione dei progetti di sistemazione delle strutture e delle aree per insediarvi le funzioni previste avverrà tramite interventi urbanistici diretti, secondo le vigenti norme urbanistiche.

Soggetti attuatori degli interventi potranno essere l'EdG, gli Enti in esso consorziati, altri enti pubblici o privati che si impegnino tramite apposita convenzione con l'EdG alla utilizzazione delle strutture secondo quanto previsto dalla seguente normativa. Ogni area è rappresentata in un estratto cartografico in scala 1:5.000 allegato alle presenti norme, che riporta il perimetro da progettare in maniera unitaria; i progetti di intervento potranno essere articolati in stralci eseguibili singolarmente.

4. Descrizione

Strutture del Parco:

a₁ Centro Parco Casinetto: si compone del Casinetto, della Prolunga, della Casa di Pietra, e del Parco Monumentale.

Funzioni:

- "Casinetto" (esistente): sede istituzionale e amministrativa dell'Ente, attrezzature culturali, punto informativo di riferimento per il Parco.*
- "Prolunga", "Casa di pietra" e area di "Parco Monumentale" (di progetto): attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali, attrezzature culturali, attività ricettive, uso abitativo, parco pubblico e area di sosta a servizio del complesso immobiliare (come da destinazioni d'uso del Piano di Recupero approvato con delibera di C.C. di Sala Baganza n° 41 del 31/07/1992).*

Obiettivi di progetto – Per l'individuazione puntuale e l'insediamento delle funzioni suddette dovrà essere progettato, previa acquisizione delle aree e degli immobili, un intervento di recupero edilizio degli edifici esistenti e la sistemazione delle aree adiacenti.

a₂ Centro Visite Renzo Levati

Funzioni (esistente): centro per le attività di educazione ambientale e di formazione del Parco, sede per la vigilanza e l'ufficio faunistico, foresteria e punto informativo, punto di appoggio per il volontariato, laboratorio per le attività di ricerca forestale, deposito attrezzature di gestione, area attrezzata (arredi, giochi, ristoro), punto di partenza per itinerari nel Parco.

a₃ Casa Rossa – Centro Recupero Fauna ed area faunistica

Funzione: centro per le attività faunistiche, di educazione ambientale e sociale del Parco – uso abitativo

Obiettivi di progetto: l'ampliamento e ristrutturazione delle strutture esistenti a servizio sia del centro che dell'area faunistica, anche mediante acquisto di area boscata limitrofa.

a₄ Vivaio Forestale Scodogna

Funzione:

centro produzione piante; centro di ricerca e sperimentazione per la riproduzione piante; centro di conservazione varietà frutta antica; impianto di compostaggio del verde a servizio dei comuni consorziati; punto informativo del Parco ed aula didattica.

Obiettivi di progetto: la realizzazione delle funzioni citate avverrà mediante la ristrutturazione di un fabbricato esistente (magazzino ed essiccatoio) come punto informativo ed aula didattica sulle attività del vivaio e del Parco; mediante la conversione di parte dei terreni attualmente adibiti a coltivazione di piante come campo catalogo per la conservazione di varietà di fruttiferi e come impianto di compostaggio. I citati obiettivi particolari concorrono e si inquadrano nell'obiettivo strategico generale di acquisizione del vivaio al patrimonio del Parco, mediante cessione da parte della Regione.

a₅ Favale

Funzione: punto per le attività di educazione ambientale e di ricerca sull'ambiente della riserva orientata.

Obiettivi di progetto: le funzioni suddette potranno trovare adeguata collocazione all'interno dell'edificio attualmente in stato di abbandono, previa verifica delle possibilità di recupero.

a₆ Casotto del Lago della Svizzera

Funzione: punto informativo e punto per le attività di educazione ambientale legate alle zone umide.

Obiettivi di progetto: le funzioni suddette saranno sistemate all'interno della struttura, previo intervento di adeguamento funzionale dello stesso.

a₇ Centralina della Dinamo

Funzione: punto informativo e per le attività di educazione legate alla valorizzazione del reticolo idrografico storico del Parco.

Obiettivi di progetto: per l'insediamento di tali funzioni dovrà essere predisposto un progetto complessivo di recupero e valorizzazione del reticolo idrografico, assumendo gli obiettivi generali di tutela di cui all'art. 16, comma 2, punto b) delle presenti norme.

Aree attrezzate/sosta

b₁ Il Serraglio

Funzione: Le strutture esistenti costituiscono un'area di accesso principale al Parco con area di sosta (circa n° 40 posti auto), area attrezzata (punto informativo, punto acqua, arredi, percorso natura e giochi).

b₂ Case Nuove

Funzione: Le strutture esistenti costituiscono un'area di accesso principale al Parco con area di sosta (parcheggio n° 80 ca. posti auto), area di sosta attrezzata (punto informazione, punto acqua e arredi).

Obiettivi di progetto – Realizzazione di un ampliamento dell'area attrezzata previa acquisizione di porzione limitrofa di terreno (in parte coltivo, in parte boscato) – superficie ca. ha 2.

b₃ Talignano

Funzione – Punto di arrivo principale nel Parco, punto informazione, parcheggio e area attrezzata.

Obiettivi di progetto – Realizzazione di un'area di sosta (n° 20/30 posti auto) e di area attrezzata previa acquisizione di porzione di terreno (in parte coltivo, in parte boscato) – superficie ca. ha 1.

b₄ Levati

Funzione: le strutture esistenti costituiscono centro di interesse del Parco (vedi punto a₂).

Obiettivi di progetto – Realizzazione di un piccolo parcheggio (10/15 posti) a servizio del Centro Visite previa acquisizione o permuta di porzione di terreno (in parte coltivo, in parte boscato) – superficie ca. mq 2000.

b₅ Bovaia

Funzione – Punto panoramico per l’osservazione dei fenomeni calcareo-lanchivi nella zona di Bosco Vitale.

Obiettivi di progetto – Realizzazione di un punto sosta panoramico con relative strutture di appoggio (panchine, pannelli informativi) e di un piccolo parcheggio organizzato (2/3 posti auto).

Art.34 - Direttive e indirizzi relativi alla accessibilità e alla fruizione del Parco

All’interno del Parco la fruizione pubblica è consentita con finalità di visita, studio e svago. Sono comunque escluse le attività che possono arrecare disturbo o danno, anche temporaneo, all’equilibrio ambientale dei luoghi, secondo quanto stabilito dal Regolamento del Parco.

Così come definiti ai precedenti artt.32 e 33 e nella tav. P.2.d, i sentieri, i punti di accesso, le aree di sosta e i parcheggi sono classificati in: esistenti, da ripristinare, ovvero da realizzare “ex novo”; a margine dei sentieri potranno essere realizzate anche piccole aree per la sosta dei visitatori. I necessari e relativi interventi diretti, a cura dell’Ente di gestione, dovranno essere finalizzati alle diverse previste modalità d’uso (sentieri pedonali, ciclabili, equestri), al corretto inserimento delle strutture e infrastrutture previste nell’ambiente circostante, quali sezioni ridotte, eventuale fondo permeabile, piantumazione con essenze autoctone, alla informazione diffusa agli utenti.

Ulteriori criteri e modalità d’uso dei percorsi, dei punti di accesso e dei parcheggi, di cui ai precedenti artt.32 e 33 saranno definiti dal Regolamento del Parco con particolare riguardo alla necessità di regolamentare i carichi antropici ammissibili, anche stagionali, in funzione delle esigenze di tutela degli habitat.

<p>Sostituisce e modifica: Allegato 1 “Norme per la fruizione pubblica” art.19 “Fruizione pubblica” art.20 “Aree da destinarsi ad uso pubblico e infrastrutture”</p>

TITOLO III - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.35 - Indennizzi

Ai sensi dell'art.30 della L.R. n. 11/88 e s. m., qualora il P.T.P. preveda modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti colturali in atto che comportino riduzione di reddito, l'Ente di gestione provvederà al conseguente indennizzo secondo criteri e parametri definiti dal Regolamento del Parco.

Ai sensi dell'art.17 della L.R. n. 8/94 e s. m. e dell'art.30, comma 2, della L.R. n. 11/88 e s. m. , la Provincia provvede all'indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Art.36 - Immobili da acquisire in proprietà pubblica

1. Definizione

Sono da considerare immobili da acquisire in proprietà pubblica, in quanto necessari alla corretta organizzazione della gestione del Parco:

- *gli immobili di cui al precedente art. 34, localizzati nella tav.P.2.e e specificatamente individuati negli stralci cartografici in scala 1:5000 allegati alle presenti Norme;*
- *le seguenti aree ed immobili, localizzati nella tav. P.2.c e specificatamente individuati negli stralci cartografici in scala 1:5000 allegati alle presenti norme:
località Piana Marchesi (prato delle)
località Costa Bajarda (pineta di Costa Bajarda)*

2. Acquisizioni e convenzioni

Per le aree destinate all'uso pubblico, l'Ente, tramite il Programma di sviluppo, favorisce la collaborazione con i privati proprietari e con gli operatori coerentemente con obiettivi di raggiungimento dei fini istituzionali del Parco. A tale scopo possono essere stipulati atti convenzionali che permettano l'intervento della parte privata sulle aree di cui al comma 1, anche con acquisizione differita del bene da parte dell'Ente, con modalità che comunque devono garantire la tutela ambientale e le finalità di uso pubblico delle stesse, anche a mezzo di contributi o incentivi economici.

**Sostituisce e modifica:
art.15 comma 11 (Norme generali riguardanti la selvicoltura)
art.31 Sottozone D₂ comma 2 (indennizzi per danni da fauna)**

Articolo Nuovo (sostituisce diversi commi in vari articoli)

Art.37 - Vigilanza

Articolo Nuovo (sostituisce art.9 "Vigilanza")

La Vigilanza sugli obblighi e sui divieti imposti dal P.T.P. e dai relativi strumenti di attuazione è esercitata dall'E.d.G., tramite proprio personale, al quale viene riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria, nonché dai soggetti indicati all'articolo 31 della LR 11/88 e s.m. Collaborano con l'E.d.G., senza vincolo di subordinazione e nell'ambito delle proprie competenze, gli organi di Polizia Giudiziaria e Amministrativa dello Stato, della Regione, della Provincia e dei Comuni.

Gli Agenti del Parco (GuardiaParco) esercitano la loro funzione diretta entro il perimetro del territorio del Parco e del Pre-Parco ed indirettamente nei territori degli Enti Consorziati, ivi collaborando con le forze di Polizia preposte.

Art.38 - Sanzioni

Articolo Nuovo (sostituisce in parte art.9 "Vigilanza")

Fermo restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all'art.18 della legge 8/7/1986 n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente P.T.P. e dei relativi strumenti di attuazione, nonché le misure di salvaguardia di cui all'art.11 della L.R. n. 11/88 e s. m., si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall'art.32 della L.R. n. 11/88 e s. m., con i relativi obblighi, modalità e fattispecie. L'articolazione e la graduazione di tali sanzioni sono stabilite dal Regolamento del Parco.

Competente all'irrogazione della sanzione è l'E.d.G..